

La strategia antifrode della Commissione

Esaustiva, ma manca di ambizione



Indice

Paragrafo

01 - 14 | **Principali messaggi** 01

01 - 06 | **Perché questo tema è importante**

07 - 14 | **Constatazioni e raccomandazioni della Corte**

- 08 - 10 | La strategia antifrode della Commissione segue in linea di massima le migliori pratiche, ma presenta alcune debolezze di impostazione
- 11 - 12 | I piani d'azione coprono il ciclo antifrode, ma spesso le azioni non sono sufficientemente ambiziose
- 13 - 14 | Il monitoraggio e la rendicontazione, seppur attuati, non riflettono appieno i progressi, i risultati o l'impatto

15 - 83 | **Le osservazioni della Corte in dettaglio** 02

15 - 43 | **La strategia antifrode della Commissione segue in linea di massima le migliori pratiche, ma presenta alcune debolezze di impostazione**

- 19 - 26 | I meccanismi di governance definiscono i ruoli e le responsabilità antifrode, ma non sono stati utilizzati tutti i dispositivi disponibili a livello istituzionale per imporre miglioramenti
- 27 - 34 | La strategia antifrode è in linea con i principi fondamentali di gestione del rischio di frode, ma esistono carenze nella valutazione del rischio
- 35 - 43 | Le strategie antifrode dei singoli servizi seguono in larga misura gli orientamenti dell'OLAF, con alcune eccezioni

44 - 63 | **I piani d'azione coprono il ciclo antifrode, ma spesso le azioni non sono sufficientemente ambiziose**

- 47 - 57 | I piani d'azione riguardano settori chiave, ma le azioni non sono collegate in modo coerente agli obiettivi e non presentano tutte lo stesso grado di chiarezza
- 58 - 63 | La Commissione ritiene attuata la maggior parte delle azioni, che però non possono essere sempre valutate rispetto al piano e spesso mancano di ambizione

64 - 83 | Il monitoraggio e la rendicontazione, seppur attuati, non riflettono appieno i progressi, i risultati o l'impatto

67 - 71 | Il monitoraggio da parte dei servizi varia in termini di qualità e completezza

72 - 80 | La rendicontazione è migliorata, ma si concentra ancora sul completamento delle attività anziché sui risultati o sull'impatto

81 - 83 | L'impatto della strategia antifrode della Commissione non è stato valutato appieno

Allegati

Allegato I – L'audit

Allegato II – Seguito dato alle raccomandazioni formulate nella relazione speciale del 2019 sulle frodi nella spesa dell'UE e pertinenti ai fini della presente relazione

Allegato III – Approccio adottato per valutare la chiarezza, la misurabilità e la pertinenza delle azioni

Acronimi

Glossario

Risposte della Commissione

Cronologia

Team di audit

01

Principali messaggi

Perché questo tema è importante

- 01** Nel periodo 2021-2027 la Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri dell'UE, gestisce un bilancio annuale di quasi 200 miliardi di euro. In questo contesto, la Commissione e gli Stati membri condividono la responsabilità di tutelare gli interessi finanziari dell'UE e di contrastare la frode e altre attività illegali¹. Per adempiere alle proprie responsabilità in modo efficace e dissuasivo, la Commissione deve disporre di sistemi di controllo per prevenire, individuare e correggere tali attività². Il [quadro di controllo interno della Commissione del 2017](#), stabilisce tra l'altro che debba essere attuata una strategia antifrode, a livello tanto dell'istituzione quanto dei singoli servizi, che costituisca un quadro di riferimento per la tutela del bilancio dell'UE.
- 02** La strategia antifrode della Commissione (*Commission anti-fraud strategy* – CAFS), adottata nel 2019 e integrata da un piano d'azione aggiornato nel 2023, definisce il quadro della Commissione per prevenire, individuare e rispondere alle frodi che incidono sulle spese e sulle entrate dell'UE. Nel [riquadro 1](#) sono sintetizzati i principali elementi di tale strategia, compreso il legame tra la valutazione del rischio di frode, gli obiettivi strategici definiti nella CAFS e la loro attuazione attraverso azioni istituzionali e strategie antifrode a livello di servizi.

¹ Articolo 325 del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

² Articolo 36 del [regolamento \(UE, Euratom\) 2024/2509](#) che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

Riquadro 1

Panoramica della strategia antifrode della Commissione

La strategia segue una logica strutturata:

- 1) **valutazione del rischio di frode** – individuazione delle vulnerabilità e dei rischi di frode che incidono sulla spesa dell'UE;
- 2) **obiettivi strategici** – definizione delle priorità per ovviare alle vulnerabilità individuate durante l'intero ciclo antifrode (prevenzione, individuazione, indagine e correzione);
- 3) **piani d'azione** – attuazione di azioni specifiche a livello dell'istituzione e dei singoli servizi per conseguire gli obiettivi strategici.

La strategia definisce **sette obiettivi** per rafforzare il quadro antifrode dell'UE:

- 1) **raccolta e analisi dei dati** – migliorare ulteriormente la comprensione delle tipologie di frode, dei profili dei truffatori e delle vulnerabilità sistemiche;
- 2) **coordinamento, cooperazione e processi** – ottimizzare il coordinamento, la cooperazione e i flussi di lavoro riguardanti la lotta contro le frodi;
- 3) **integrità e conformità** – garantire che i responsabili delle politiche e il personale dell'UE rispettino gli standard deontologici più elevati;
- 4) **competenze e dotazioni strumentali** – garantire che il personale dell'UE disponga di un livello sufficiente di competenze in materia di lotta contro le frodi, migliorare tali competenze e adeguati strumenti tecnici a livello degli Stati membri;
- 5) **trasparenza** – garantire e promuovere la trasparenza;
- 6) **quadro giuridico** – ottimizzare l'impermeabilità alle frodi della legislazione dell'UE e di altri strumenti giuridici;
- 7) **lotta contro le frodi riguardanti le entrate** — rafforzare le misure antifrode nei settori delle risorse proprie tradizionali e dell'imposta sul valore aggiunto.

Tali obiettivi sono attuati attraverso **azioni a livello istituzionale e di singoli servizi**.

- 03** L'importanza delle misure antifrode è aumentata negli ultimi anni a causa del crescente volume del bilancio dell'UE e delle tendenze o tipologie di criminalità emergenti. L'utilizzo diligente dell'intelligenza artificiale nei meccanismi di frode, grazie alla quale frodi più sofisticate sono meno costose da sviluppare, più facili da estendere e più difficili da rilevare, unitamente alla natura sempre più transfrontaliera delle attività economiche, complica ulteriormente i rischi di frode.
- 04** Il presente audit ha valutato se la Commissione abbia istituito e attuato solide strategie antifrode a livello di istituzione e di singoli servizi per contrastare le frodi nella spesa dell'UE. La Corte ha verificato se:
- la Commissione abbia definito la propria strategia antifrode, con i piani d'azione connessi a livello di istituzione e dei singoli servizi, in linea con le migliori pratiche tratte dai quadri internazionali di gestione antifrode;
 - i piani d'azione della Commissione, a livello di istituzione e dei singoli servizi, abbiano contribuito agli obiettivi della strategia antifrode;
 - la Commissione ne abbia monitorato adeguatamente l'attuazione e abbia riferito in merito.
- 05** Nell'ambito del proprio lavoro di audit, la Corte ha effettuato esami documentali e colloqui con il personale della Commissione preposto. Ulteriori informazioni generali e dettagli sull'estensione e sull'approccio di audit sono presentati all'[allegato I](#).
- 06** Con la presente relazione e le raccomandazioni in essa formulate, la Corte intende contribuire a migliorare la definizione e l'attuazione della strategia antifrode della Commissione per combattere le frodi nella spesa dell'UE. Inoltre, tali raccomandazioni contribuiranno a rafforzare il ruolo dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nelle attività di prevenzione e individuazione delle frodi. Il lavoro della Corte contribuirà pertanto al riesame dell'architettura antifrode dell'UE, avviato dalla Commissione nel luglio 2025.

Constatazioni e raccomandazioni della Corte

07 Nel complesso, la strategia antifrode della Commissione è esaustiva, ma le azioni ideate spesso mancano di ambizione. Sebbene siano seguite le migliori pratiche per la gestione del rischio di frode, i processi previsti presentano punti deboli, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio, la cui validità risulta pertanto ridotta. Per alcune azioni l'impostazione della Commissione non era chiara, il che ha reso più difficile assicurare un'attuazione uniforme. Infine, il monitoraggio e la rendicontazione della Commissione si concentrano principalmente sull'attuazione della strategia, prestando scarsa attenzione ai risultati e all'impatto.

La strategia antifrode della Commissione segue in linea di massima le migliori pratiche, ma presenta alcune debolezze di impostazione

08 I ruoli e le responsabilità delle persone e dei servizi coinvolti nella strategia antifrode sono nel complesso definiti con chiarezza. Mentre il collegio dei commissari si assume la responsabilità generale della gestione del bilancio dell'UE e stabilisce gli obiettivi strategici e le priorità politiche, compresa la strategia antifrode istituzionale, la Commissione opera secondo un modello decentrato in cui la responsabilità delle strategie antifrode a livello dei singoli servizi ricade sui direttori generali. L'OLAF svolge un ruolo consultivo e può formulare osservazioni e raccomandazioni informali per migliorare le strategie antifrode delle direzioni generali e delle agenzie esecutive della Commissione, denominate "servizi" nella presente relazione. L'attuazione di tali osservazioni e raccomandazioni è supervisionata dall'organo di gestione interno della Commissione. Tuttavia, la Corte ha riscontrato che a livello di detto organo non sono state discusse questioni derivanti dal seguito dato alle osservazioni e alle raccomandazioni dell'OLAF, il che avrebbe potuto migliorare ulteriormente le strategie antifrode dei singoli servizi. Di conseguenza, la capacità di esercitare una supervisione approfondita a livello di istituzione è limitata (paragrafi [19-26](#)).



Raccomandazione 1

Rafforzare nelle strategie antifrode la supervisione istituzionale e l'obbligo di render conto del proprio operato

La Commissione dovrebbe fare in modo che l'OLAF riferisca all'organo di gestione interno in merito a eventuali raccomandazioni formulate cui non è stato dato seguito, nonché a eventuali questioni irrisolte, comprese le motivazioni fornite dai servizi.

Termine di attuazione: 2027

- 09** La strategia antifrode della Commissione è in linea con i principi fondamentali di gestione del rischio di frode (tra cui la responsabilità, la valutazione, l'attenuazione e il monitoraggio del rischio di frode, nonché la rendicontazione al riguardo), ma persistono debolezze nelle modalità di svolgimento della valutazione del rischio. Sebbene la strategia istituzionale sia stata sviluppata attraverso un processo strutturato, per la connessa valutazione del rischio non sono state utilizzate sistematicamente tutte le fonti di informazione pertinenti, compresa la consulenza esterna. Inoltre, mancava un'analisi della probabilità e dell'impatto dei rischi individuati dai servizi e non sono state effettuate analisi quantitative a causa dell'insufficienza dei dati e delle capacità analitiche. Di conseguenza, la valutazione del rischio non si basava su un'analisi esaustiva, anche per quanto riguarda l'impatto dell'intelligenza artificiale, e potrebbe essere meno pregnante e solida.
- 10** Inoltre, i servizi non sono tenuti ad aggiornare le proprie strategie con la stessa frequenza della strategia della Commissione né a valutare sistematicamente se tali aggiornamenti siano necessari. Inoltre, quasi un terzo dei servizi non ha aggiornato le proprie strategie antifrode ogni tre anni, in linea di principio, o all'inizio di un nuovo quadro finanziario pluriennale. Ciò rende meno istruttiva la supervisione istituzionale sui rischi di frode (paragrafi [27-43](#)).



Raccomandazione 2

Rafforzare le valutazioni del rischio di frode

La Commissione dovrebbe:

- a) far sì che le valutazioni specifiche del rischio di frode a livello dei singoli servizi siano adeguatamente aggiornate, in particolare con le tendenze emergenti nel campo della frode, in modo da fornire contributi tempestivi e coerenti per la valutazione del rischio di frode a livello istituzionale;
- b) nell'effettuare le valutazioni del rischio di frode a livello sia di istituzione che di singoli servizi ricorrere sistematicamente a fonti esterne pertinenti, quali la ricerca accademica, le organizzazioni internazionali di contrasto e di intelligence criminale e le analisi quantitative.

Termine di attuazione: 2028

I piani d'azione coprono il ciclo antifrode, ma spesso le azioni non sono sufficientemente ambiziose

11 La Commissione ha elaborato piani d'azione per attuare le strategie antifrode a livello istituzionale e dei singoli servizi. La Corte ha riscontrato che tali piani d'azione sono esaustivi, in quanto coprono l'intero ciclo antifrode, prestando particolare attenzione alle misure di prevenzione e rilevazione. Il piano d'azione istituzionale risponde agli obiettivi strategici della Commissione (*riquadro 1*), ma dopo l'aggiornamento del 2023 il nesso tra obiettivi e azioni è meno chiaro, il che rende più difficile valutare se le azioni pianificate siano sufficienti e adeguatamente mirate per conseguire gli obiettivi strategici. Inoltre, per molte azioni dell'istituzione e dei servizi mancano scadenze chiare o, per molte azioni pluriennali e permanenti, mancano tappe intermedie, il che incide sulla loro utilità per la pianificazione delle risorse e il relativo follow-up. Infine, i piani d'azione a livello di servizi non incorporano tutte le azioni istituzionali pertinenti e le azioni presentano diversi gradi di precisione, ostacolando la misurazione dei progressi compiuti (paragrafi *47-57*).

12 I servizi della Commissione hanno riferito che tutte le azioni sono state attuate o sono sulla buona strada, ma la Corte è riuscita a confermarlo per circa l'80 % delle azioni. La Corte ha inoltre riscontrato che oltre il 20 % delle azioni istituzionali e oltre la metà delle azioni a livello dei singoli servizi mancavano di ambizione. Hanno invece adempiuto principalmente obblighi ordinari o inderogabili, già previsti da diversi regolamenti, procedure interne o quadri antifrode, e non hanno assicurato un trattamento esaustivo delle questioni (paragrafi *58-63*).



Raccomandazione 3

Rafforzare i piani d'azione della strategia antifrode

La Commissione dovrebbe rafforzare i piani d'azione antifrode a livello dell'istituzione e dei singoli servizi:

- creando un chiaro nesso tra ciascuna azione e l'obiettivo pertinente,
- facendo sì che le azioni istituzionali si riflettano nelle pertinenti strategie antifrode dei singoli servizi,
- specificando per ciascuna azione effetti misurabili e scadenze,
- fissando tappe intermedie per le azioni pluriennali e permanenti,
- aumentando l'ambizione dei piani d'azione antifrode grazie a una focalizzazione sulle azioni che affrontano in modo globale i rischi di frode individuati.

Termine di attuazione: 2028

Il monitoraggio e la rendicontazione, seppur attuati, non riflettono appieno i progressi, i risultati o l'impatto

- 13** Le caratteristiche del monitoraggio variano tra i diversi servizi della Commissione: gli indicatori di monitoraggio da questi utilizzati sono di qualità disomogenea e talvolta mancano di valori di riferimento iniziali o di scadenze specifiche per il completamento. A causa di tali carenze, non è possibile effettuare una valutazione completa dei progressi compiuti nell'attuazione dei piani d'azione e dei risultati conseguiti.

- 14** La Commissione riferisce in merito all'attuazione della strategia antifrode, ma tende a concentrarsi sullo stato di avanzamento delle singole azioni, senza descrivere i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia, e si focalizza sul completamento delle attività anziché sui risultati o sull'impatto. Anche la qualità delle relazioni stilate dai servizi varia: alcuni forniscono informazioni più dettagliate sull'attuazione del piano d'azione rispetto ad altri. Le relazioni annuali sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE ("relazioni PIF") forniscono maggiori informazioni sui risultati rispetto al passato, ma l'esattezza dell'analisi e delle conclusioni ivi riportate potrebbe ancora risentire di limitazioni nella qualità dei dati. Le relazioni istituzionali della Commissione presentano in genere un quadro più positivo rispetto alla valutazione della Corte e l'impatto della strategia antifrode della Commissione non è stato ancora pienamente valutato (paragrafi [66-83](#)).



Raccomandazione 4

Migliorare il monitoraggio e la rendicontazione nell'intera Commissione

La Commissione dovrebbe:

- a) individuare un nucleo di indicatori di effetto comuni per le azioni a livello sia di istituzione che di servizi, al fine di consentire un monitoraggio coerente e l'aggregazione dei risultati a livello istituzionale;
- b) con cadenza annuale, valutare e riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia antifrode, anche individuando gli ambiti da migliorare.

Termine di attuazione: 2028 per il punto a) e 2027 per il punto b)

Le osservazioni della Corte in dettaglio

La strategia antifrode della Commissione segue in linea di massima le migliori pratiche, ma presenta alcune debolezze di impostazione

15 Secondo il [codice di buone pratiche sulla gestione del rischio di frode e corruzione](#) del Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), un'organizzazione dovrebbe:

- nell'ambito delle modalità ordinarie di gestione del rischio, individuare i rischi di frode e iscriverli in un apposito registro;
- utilizzare le stime pubblicate delle perdite dovute a frode e, se del caso, gli esercizi di misurazione effettuati per valutare la propria esposizione al rischio di frode;
- su tale base, sviluppare un'adeguata strategia antifrode che risponda a tali rischi;
- esaminare e valutare periodicamente il registro dei rischi e la strategia in modo che rimangano pertinenti e aggiornati;
- istituire molteplici livelli di autorità nella gestione del rischio di frode: un direttore esecutivo che diffonda e sostenga la strategia antifrode; un incaricato preposto alla supervisione dell'attuazione; infine, una squadra antifrode;
- fornire risorse adeguate per svolgere le attività connesse alla strategia antifrode sulla base di una valutazione annuale.

Inoltre, l'organo direttivo dell'organizzazione dovrebbe riconoscere la propria responsabilità di assicurare la gestione dei rischi di frode e rispondere delle azioni intraprese.

16 La Corte si attende che la Commissione:

- abbia istituito meccanismi di governance che definiscano ruoli e responsabilità, compresa l'individuazione dei responsabili investiti del potere di far rispettare le decisioni e attuare le modifiche a livello istituzionale;
- abbia elaborato la propria strategia antifrode istituzionale sulla base di una valutazione globale specifica del rischio di frode³ che utilizza un'ampia gamma di dati provenienti da fonti diverse per stabilire la portata, la natura e le cause delle frodi nella spesa dell'UE, copre l'intero ciclo antifrode e allinea gli obiettivi strategici ai rischi individuati.

17 La Corte si aspetta che i servizi della Commissione:

- sviluppino una propria strategia antifrode a livello di servizio, sulla base di una valutazione del rischio di frode che contribuisca alla valutazione del rischio di frode a livello istituzionale⁴ e faccia parte del sistema di controllo interno⁵;
- stabiliscano nella rispettiva strategia antifrode obiettivi chiari e in linea con gli obiettivi istituzionali;
- aggiornino periodicamente la propria strategia antifrode per garantire l'allineamento con gli sviluppi interni ed esterni, quali i cambiamenti organizzativi, i cambiamenti nel panorama dei rischi di frode e gli aggiornamenti normativi o delle politiche d'intervento.

³ *Fraud risk management guide*, seconda edizione, commissionata dal Comitato delle organizzazioni sponsorizzatrici della commissione Treadway (COSO), principio 2; *Code of practice on managing the risk of fraud and corruption*, CIPFA, principio B.

⁴ COSO – principio 3; CIPFA – principio C.

⁵ CIPFA e Federazione internazionale degli esperti contabili, *International framework: Good governance in the public sector*, 2014, principio F; *Revision of the internal control framework*, C(2017) 2373, principio 8.

- 18** La Corte ha valutato i meccanismi di governance della Commissione in essere a livello sia istituzionale che di servizi. Ha inoltre valutato la strategia 2019 per stabilire se fosse stata concepita sulla base di un'adeguata valutazione del rischio di frode che coprirebbe l'intero ciclo antifrode. Ha verificato se gli obiettivi corrispondessero alle vulnerabilità individuate nel 2019 e se l'analisi dei rischi del 2023 avesse evidenziato lacune nella copertura. Su tale base, la Corte ha valutato se gli obiettivi e le sfide della strategia antifrode istituzionale fossero adeguatamente riflesse ai livelli inferiori, ossia attraverso le strategie antifrode dei singoli servizi. A tal fine, la Corte ha esaminato un campione di strategie antifrode, con i relativi documenti di supporto, di servizi della Commissione che operano secondo diverse modalità di gestione, integrandolo con colloqui con il personale competente.

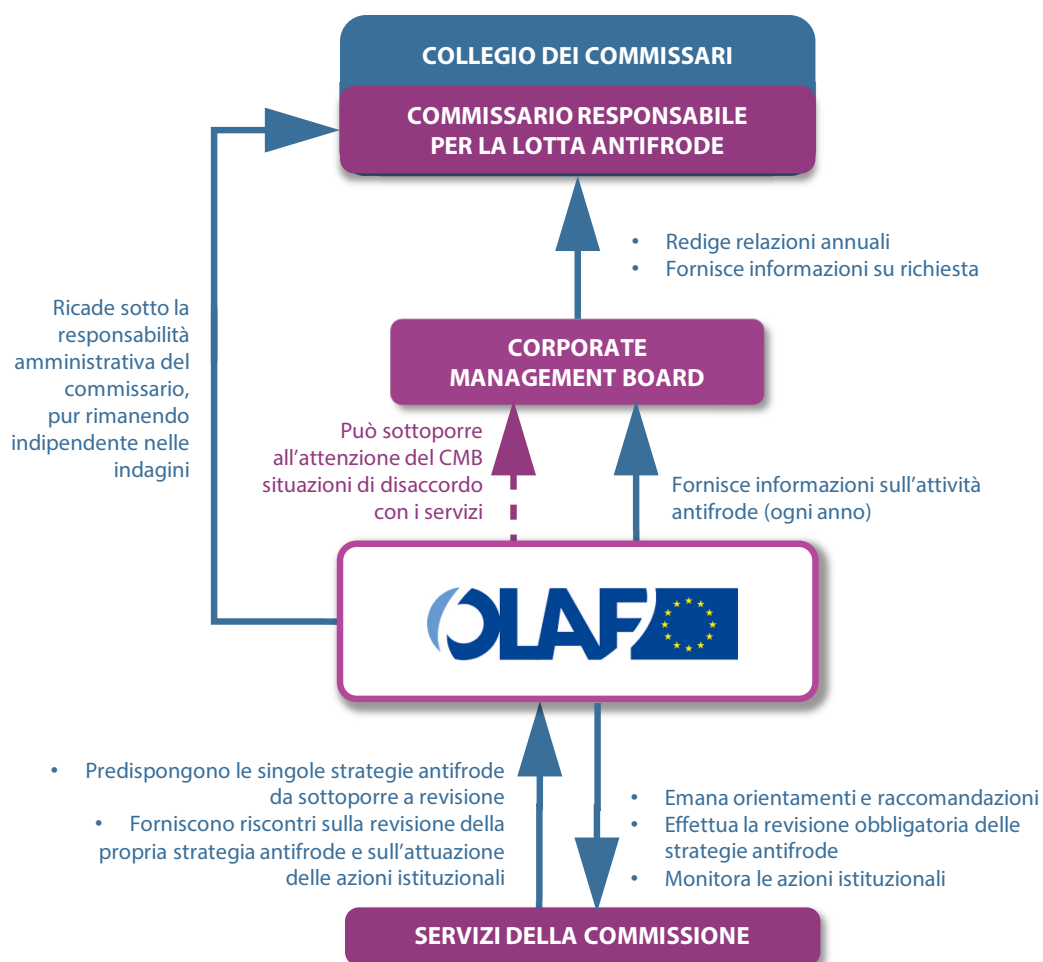
I meccanismi di governance definiscono i ruoli e le responsabilità antifrode, ma non sono stati utilizzati tutti i dispositivi disponibili a livello istituzionale per imporre miglioramenti

I ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel quadro antifrode sono nel complesso definiti con chiarezza

- 19** La Commissione opera secondo un modello di governance decentrata in cui a ciascun servizio è conferito un elevato grado di autonomia sotto la responsabilità generale del collegio dei commissari. Il collegio si assume la responsabilità generale della gestione del bilancio dell'UE e stabilisce gli obiettivi strategici e le priorità politiche (come la strategia antifrode), che forniscono un quadro di riferimento per le attività operative⁶.
- 20** La [figura 1](#) mostra la struttura di governance della Commissione per la strategia antifrode.

⁶ *Governance in the European Commission*, C(2020) 4240.

Figura 1 | La struttura di governance della Commissione per la strategia antifrode



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di *Governance in the European Commission*, C(2020) 4240.

21 Nel quadro di governance della Commissione i ruoli e le responsabilità principali delle persone e dei servizi coinvolti nella strategia antifrode sono definiti come si illustra di seguito.

- Il commissario responsabile del bilancio, della lotta antifrode e della pubblica amministrazione sovrintende alle misure a sostegno della lotta contro la frode⁷.
- L'organo di gestione interno (*Corporate Management Board* – CMB) della Commissione, presieduto dal Segretario generale e i cui membri comprendono i direttori generali responsabili del bilancio, delle risorse umane, della sicurezza e delle questioni giuridiche, assicura la supervisione e fornisce orientamenti strategici per quanto riguarda, tra l'altro, gli aspetti istituzionali della lotta antifrode presso la Commissione. Il CMB discute della strategia antifrode della Commissione una volta l'anno. Non vi sono state riunioni *ad hoc* su questo tema a livello di CMB, come invece prevede la strategia del 2019.
- L'attività strategica dell'OLAF rientra nella responsabilità politica del commissario competente per la lotta antifrode, mentre la sua funzione investigativa è indipendente⁸. L'OLAF è il servizio che guida la creazione e lo sviluppo della strategia antifrode istituzionale. Svolge un ruolo di coordinamento e consulenza per quanto riguarda le strategie antifrode dei servizi. L'OLAF riferisce al CMB in merito all'attuazione delle strategie antifrode a livello sia dell'istituzione che dei singoli servizi.
- A livello di servizi, i responsabili dello sviluppo e dell'attuazione delle singole strategie antifrode sono i direttori generali (ossia gli ordinatori delegati), anche per quanto riguarda le azioni istituzionali loro assegnate.
- La rete di prevenzione e individuazione delle frodi, presieduta dall'OLAF, è un forum di discussione per gli esperti antifrode dei singoli servizi. La rete tiene in media tre riunioni plenarie all'anno. Si sono svolte riunioni a livello dei direttori, anche se non con cadenza annuale, come invece prevede la strategia antifrode istituzionale (si sono svolte nel 2022, ma non nel 2023, 2024 e 2025).

⁷ Lettera di incarico della Presidente della Commissione europea al commissario designato per il Bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione del 17 settembre 2024.

⁸ Articolo 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

I servizi della Commissione non danno sistematicamente seguito alle osservazioni dell'OLAF volte a migliorare le rispettive strategie antifrode

- 22** Nella strategia del 2019, la Commissione ha riconosciuto che “occorre [...] intensificare la sorveglianza a livello di istituzione per garantire che le politiche antifrode della Commissione siano coerenti e avallate da analisi affidabili” e che “andrebbe sviluppato il sostegno dell'OLAF, che dovrebbe provvedere a una supervisione istituzionale flessibile in materia di gestione dei rischi di frode, che rispetti la responsabilità degli ordinatori delegati”.
- 23** Nel suo ruolo di coordinamento e consulenza, l'OLAF deve effettuare revisioni obbligatorie dei progetti di strategia antifrode dei singoli servizi e monitorarne l'attuazione. I servizi sono tenuti a consultare l'OLAF sul progetto iniziale prima che il documento sia sottoposto a una revisione tra pari. La Commissione ha informato la Corte che questo flusso di lavoro consente di risolvere la maggior parte delle osservazioni dell'OLAF sulle strategie antifrode dei servizi nel corso di consultazioni informali. Tuttavia, l'OLAF non tiene statistiche sul numero di osservazioni formulate e sulla percentuale di osservazioni accettate dai servizi. In caso di questioni irrisolte, l'OLAF può formulare raccomandazioni e i servizi devono fornire una giustificazione scritta qualora decidano di non seguirle. Le questioni irrisolte possono essere inoltrate alla rete di prevenzione e individuazione delle frodi o al CMB, mentre la responsabilità ultima rimane della direzione dei servizi.
- 24** Fino al luglio 2025, nella pratica, l'OLAF ha formulato per i servizi inclusi nel campione della Corte osservazioni relative all'esame delle loro strategie antifrode, piuttosto che raccomandazioni. I servizi della Commissione non hanno sempre risposto alle osservazioni dell'OLAF. Dall'analisi della Corte sulla revisione effettuata dall'OLAF sulle strategie antifrode dei servizi selezionati sono emersi casi in cui le questioni non sono state risolte (*riquadro 2*). Inoltre, nel 2023 il servizio di audit interno della Commissione ha segnalato problemi analoghi per i quali alcuni servizi non hanno tenuto conto di tutte le osservazioni dell'OLAF nella preparazione della rispettiva strategia antifrode.

Riquadro 2

Questioni irrisolte in seguito alla revisione dell'OLAF

I servizi interessati non hanno tenuto pienamente conto delle seguenti osservazioni dell'OLAF:

- integrazione incompleta delle azioni del piano d'azione istituzionale del 2019 nei piani d'azione dei servizi per i quali i servizi erano stati designati come capofila, come l'azione volta a migliorare la coerenza e l'accuratezza dei dati;
- definizione insufficiente dei rischi critici e scarso collegamento di questi con le azioni dei servizi;
- assenza di valutazione del piano d'azione mediante gli indicatori.

25 La strategia antifrode istituzionale prevede che “gli aspetti sistemici del seguito dato alle raccomandazioni dell'OLAF riguardanti le strategie antifrode a livello di servizio della Commissione” siano dibattuti almeno una volta all'anno dal CMB. Nella pratica le questioni irrisolte, come quelle illustrate nel [riquadro 2](#), non sono state discusse nelle riunioni della rete di prevenzione e individuazione delle frodi né incluse nelle informazioni fornite annualmente dall'OLAF al CMB sui progressi compiuti nell'attuazione della CAFS e sul seguito dato alle osservazioni dell'OLAF. La Commissione non ritiene che tali questioni siano sistemiche. Di conseguenza, questo meccanismo istituzionale non è ancora mai stato utilizzato.

26 Le consultazioni dell'OLAF con i servizi in merito alla rispettiva strategia antifrode non sono sempre documentate in modo da illustrare i nodi cruciali o confermare che i servizi li abbiano affrontati. Unitamente all'assenza di un registro centralizzato delle questioni chiave e della rispettiva situazione, ciò limita la capacità del CMB, e in ultima analisi del collegio, di esercitare una supervisione approfondita a livello di istituzione.

La strategia antifrode è in linea con i principi fondamentali di gestione del rischio di frode, ma esistono carenze nella valutazione del rischio

La strategia antifrode istituzionale è stata sviluppata attraverso un processo strutturato, con obiettivi volti a ovviare alle vulnerabilità e ai rischi connessi

- 27** Attraverso la [strategia del 2019](#), compreso il piano d'azione, la Commissione mirava a creare un quadro di riferimento per la lotta contro la frode, concentrandosi sui principali rischi e definendo gli obiettivi auspicati. Ha ritenuto che dare priorità all'uso dell'analisi delle frodi per la loro rilevazione e promuovere il coordinamento e la cooperazione fossero obiettivi fondamentali. Questi sono stati mantenuti tali nell'aggiornamento del 2023 del piano d'azione della Commissione ([riquadro 3](#)).

Riquadro 3

Gli obiettivi della CAFS 2019 considerati validi nell'aggiornamento del 2023

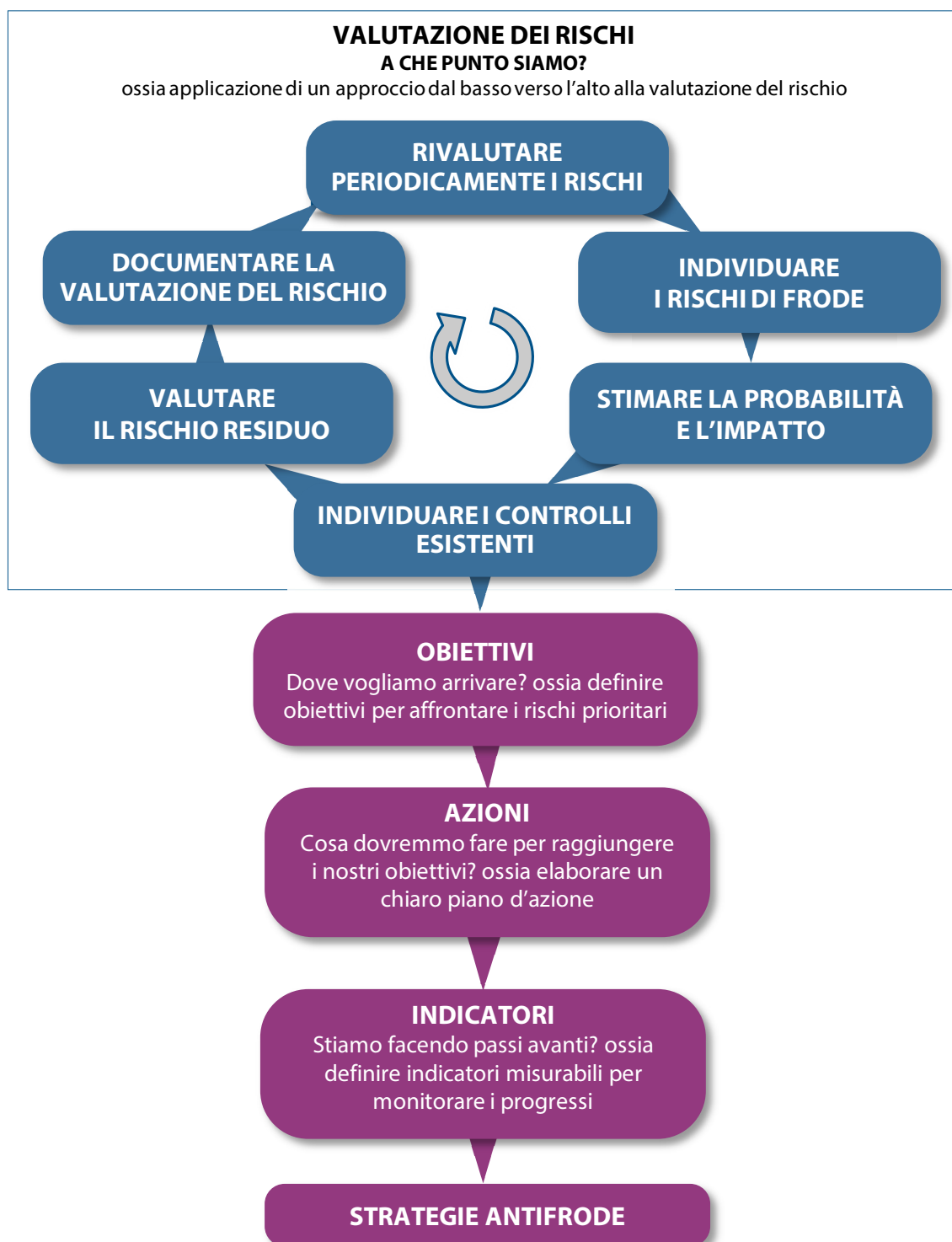
Nel 2019 la strategia ha definito sette obiettivi che sono stati mantenuti nell'aggiornamento del 2023 del piano d'azione:

- 1) **raccolta e analisi dei dati** – migliorare ulteriormente la comprensione delle tipologie di frode, dei profili dei truffatori e delle vulnerabilità sistemiche;
- 2) **coordinamento, cooperazione e processi** – ottimizzare il coordinamento, la cooperazione e i flussi di lavoro riguardanti la lotta contro le frodi;
- 3) **integrità e conformità** – garantire che i responsabili delle politiche e il personale dell'UE rispettino gli standard deontologici più elevati;
- 4) **competenze e dotazioni strumentali** – garantire che il personale dell'UE disponga di un livello sufficiente di competenze in materia di lotta contro le frodi, migliorare tali competenze e adeguati strumenti tecnici a livello degli Stati membri;
- 5) **trasparenza** – garantire e promuovere la trasparenza;
- 6) **quadro giuridico** – ottimizzare l'impermeabilità alle frodi della legislazione dell'UE e di altri strumenti giuridici;
- 7) **lotta contro le frodi riguardanti le entrate** – rafforzare le misure antifrode nei settori delle risorse proprie tradizionali e dell'imposta sul valore aggiunto.

28 Nell'elaborare la strategia antifrode istituzionale, la Commissione ha seguito un approccio strutturato in linea con il proprio quadro di controllo⁹ e con il quadro di controllo interno integrato del Comitato delle organizzazioni sponsorizzatrici della commissione Treadway (COSO), come illustrato nella [figura 2](#). Il processo ha compreso un esercizio sugli insegnamenti tratti condotto dall'OLAF a livello dei servizi, sulla base di un'indagine condotta tra i servizi della Commissione. La Commissione ha condotto la valutazione del rischio del 2019 come base per la fissazione degli obiettivi e la definizione dei piani d'azione per il 2019 e il 2023 volti a conseguire tali obiettivi. Gli indicatori sono utilizzati internamente a fini di gestione.

⁹ *Revision of the internal control framework*, C(2017) 2373, principio 8.

Figura 2 | Fasi principali dell'elaborazione delle strategie antifrode



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del documento [Fraud Risk Management Guide](#), pubblicato dal Comitato delle organizzazioni sponsorizzatrici della commissione Treadway (COSO) e dall'Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2a ed., Durham, NC: COSO, 2023.

- 29** Nel 2019 la Commissione ha individuato sette gruppi di vulnerabilità, ossia punti deboli che espongono a rischi i processi o un'organizzazione. Di conseguenza, ha stabilito sette obiettivi per fronteggiare tali vulnerabilità e i rischi connessi. L'esercizio di analisi dei rischi del 2023 non ha rivelato nuovi rischi significativi, ma ha piuttosto riformulato i rischi esistenti, riunendo ad esempio rischi distinti relativi a schede orarie di lavoro, fatture e certificati falsificati in un unico rischio più ampio relativo a dichiarazioni o documenti falsificati nel quadro di procedure di appalto, sovvenzioni e spese amministrative. La Commissione ha riconfermato la validità degli obiettivi strategici del 2019 dopo la valutazione del rischio del 2023. La Corte ritiene che il nesso tra le vulnerabilità individuate, i relativi rischi e gli obiettivi che ne derivano sia chiaro.

La valutazione del rischio di frode a livello istituzionale manca di una definizione delle priorità in materia di rischi e non fa sistematico ricorso a tutte le fonti pertinenti

- 30** La valutazione a livello istituzionale dei rischi di frode presso la Commissione è condotta nell'ambito del processo di aggiornamento della CAFS o del piano d'azione, che non si svolge con una frequenza predefinita o in risposta a scenari predefiniti. L'assenza di una definizione chiara ostacola l'allineamento delle valutazioni del rischio di frode a livello dei servizi e dell'istituzione, il che comporta pertanto un maggiore rischio di incongruenze e una limitazione delle potenziali sinergie.

31 La Commissione ha effettuato valutazioni del rischio a livello istituzionale nel 2019 e nel 2023.

- Per l'esercizio 2019, tutti i servizi della Commissione sono stati invitati ad aggiornare le proprie valutazioni del rischio di frode, in modo da poter confluire in quella istituzionale. La valutazione del rischio del 2019 ha individuato vulnerabilità in materia di frode, di cui le due principali sono una capacità analitica centrale non sufficientemente sviluppata e lacune nella supervisione esercitata dai servizi sulla gestione del rischio di frode. Nel complesso, la partecipazione attiva dei servizi della Commissione ha rappresentato un passo avanti verso una comprensione più completa dei rischi di frode.
- Tuttavia, per l'esercizio 2023, l'OLAF ha modificato l'approccio e ha raccolto dati dai registri dei rischi tenuti dai servizi (12 su 51 non hanno segnalato alcun rischio di frode). Inoltre, l'OLAF ha individuato rischi di frode che erano stati descritti nelle strategie antifrode dei singoli servizi ma non aggiunti ai pertinenti registri dei rischi. Sulla base di tale analisi, l'OLAF ha individuato i rischi più comuni e diffusi tra i vari servizi. Sebbene entrambi gli approcci abbiano assicurato una comprensione operativa per i vari servizi, l'esercizio 2019 è stato più solido in quanto meno dipendente dalle capacità analitiche dell'OLAF.

32 Nell'ambito della valutazione del rischio di frode a livello istituzionale, la Commissione ha utilizzato l'analisi qualitativa e ha omesso l'analisi quantitativa a causa dell'insufficienza dei dati disponibili e della capacità analitica. Ciò indica che la raccomandazione della Corte di disporre di valutazioni esaustive del rischio e di sviluppare la capacità di raccogliere informazioni da diverse fonti contenute nella [relazione speciale della Corte del 2019 sulla lotta contro le frodi nella spesa dell'UE](#) non è stata pienamente attuata (*allegato II*). In particolare, né la valutazione del rischio di frode a livello istituzionale del 2019 né quella del 2023 includevano l'analisi della probabilità e dell'impatto dei rischi individuati dai servizi. Le valutazioni dei servizi apportano competenze operative alla valutazione del rischio di frode a livello istituzionale, sostenendo la supervisione a livello di istituzione nel definire le priorità per i rischi di frode.

- 33** Per la valutazione del rischio di frode a livello istituzionale del 2023, la Commissione si è basata sul proprio lavoro di analisi e non ha cercato sistematicamente di integrarlo con ulteriori competenze, contributi o dati pertinenti provenienti da esperti esterni o altri operatori con comprovata esperienza nella lotta contro le frodi, come i rappresentanti delle procure¹⁰. Di conseguenza, la valutazione del rischio potrebbe non essersi basata su un'analisi del tutto esaustiva. Ciò significa inoltre che la raccomandazione formulata dalla Corte nel 2019 sull'uso limitato di fonti diverse nel contesto della lotta contro le frodi nella spesa dell'UE è stata attuata solo per alcuni aspetti (*allegato II*).
- 34** Le sfide emergenti, come il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) per attività illecite (fabbricazione di documenti e prove, *deepfake*), non sono chiaramente menzionate nell'attuale quadro di valutazione del rischio. L'IA rende più facile e meno costoso attuare frodi più sofisticate, più difficili da individuare e più adattabili. Alcuni organismi di contrasto, come Europol insieme all'ONU e a Trend Micro¹¹, nonché l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici¹², hanno segnalato che le frodi assistite dall'IA costituiscono una minaccia crescente che mette a disposizione dei truffatori nuove competenze e nuovi strumenti. Sebbene alcune azioni istituzionali affrontino la questione indirettamente, ad esempio concentrandosi sul rischio di fabbricazione di documenti, la loro copertura rimane limitata e non commisurata all'importanza dei rischi di frode connessi all'IA. Ciò può incidere sulla portata e sull'individuazione delle misure antifrode esistenti e potenziali.

¹⁰ CIPFA – principio B3.

¹¹ Europol, UN Interregional Crime and Justice Research Institute e Trend Micro, *Malicious Uses and Abuses of Artificial Intelligence*, 2020.

¹² Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo, *Artificial Intelligence, Machine Learning and Big Data in Finance: Opportunities, Challenges, and Implications for Policy Makers*, 2021.

Le strategie antifrode dei singoli servizi seguono in larga misura gli orientamenti dell'OLAF, con alcune eccezioni

I rischi di frode sono considerati prioritari a livello di servizi, ma alcune strategie non sono aggiornate

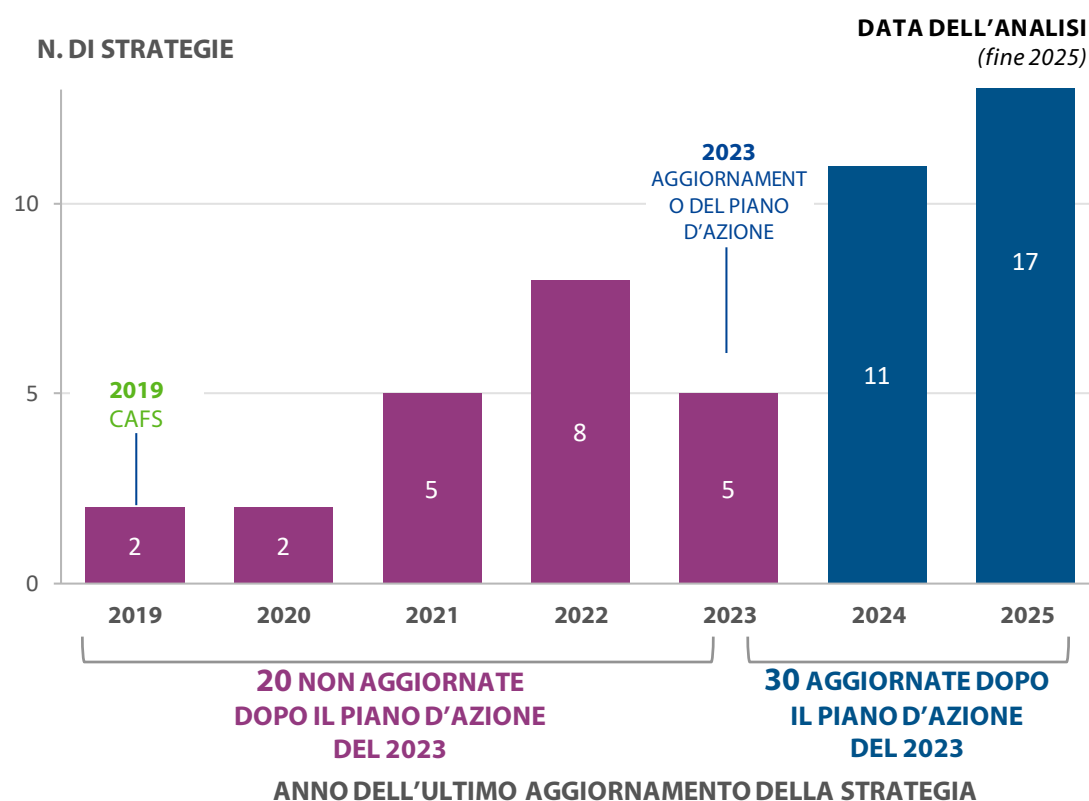
- 35** La Corte ha riscontrato che i servizi della Commissione, per sviluppare la rispettiva strategia antifrode, avevano effettuato valutazioni dei rischi di frode, attività di controllo e individuazione dei rischi residui. Di conseguenza sono stati in grado di fissare obiettivi che affrontavano i rischi critici e significativi rilevati nelle valutazioni del rischio di frode, in linea con le proprie priorità antifrode e coprendo le fasi pertinenti del ciclo antifrode.
- 36** Quattro servizi¹³ inclusi nel campione della Corte hanno seguito gli orientamenti dell'OLAF applicando una matrice di rischio per stabilire l'ordine di priorità delle minacce in funzione della loro gravità. Tale processo ha comportato la valutazione dell'impatto e della probabilità di vari tipi di rischi di frode che possono sorgere nei programmi che gestiscono. Inoltre, hanno prodotto una rappresentazione grafica, nota come "mappa di calore", che traccia l'impatto di ciascun rischio rispetto alla probabilità che si verifichi. Illustra chiaramente la rilevanza complessiva di ciascun rischio, evidenziando i settori con il rischio di frode potenzialmente più elevato e delineando le vulnerabilità in materia di frode. Gli altri sei servizi inclusi nel campione della Corte¹⁴ hanno adottato approcci alternativi alla valutazione del rischio, ad esempio utilizzando le "prime 10 tipologie di frode" individuate nei riscontri ricevuti dai servizi della Commissione durante l'esercizio di valutazione del rischio¹⁵.
- 37** Inoltre, i servizi non sono tenuti ad aggiornare la propria strategia antifrode nello stesso anno della CAFS né a valutare sistematicamente se tali aggiornamenti siano necessari. Oltre un terzo delle 50 strategie antifrode dei singoli servizi è stato elaborato tra il 2019 e il 2022, prima del piano d'azione istituzionale del 2023, come illustrato nella [figura 3](#). Di conseguenza, tali strategie hanno integrato le azioni istituzionali del 2019 che la Commissione riteneva in larga misura attuate. Dato questo disallineamento tra il quadro di riferimento dei servizi e quello istituzionale, alcuni piani d'azione dei servizi riflettono le azioni istituzionali del 2023 e altri riflettono quelle della strategia del 2019. Un allineamento può contribuire a ridurre il rischio di incongruenze tra i vari servizi nelle misure di prevenzione, individuazione e correzione.

¹³ CINEA, DG ENER, DG MOVE e DG RTD.

¹⁴ DG AGRI, DG EMPL, DG HOME, DG INTPA, DG REGIO e REA.

¹⁵ Valutazione del rischio di frode, [SWD\(2019\) 170](#).

Figura 3 | Panoramica degli aggiornamenti delle strategie antifrode dei singoli servizi



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dell'analisi delle strategie antifrode dei singoli servizi.

- 38** La Corte ha esaminato le strategie antifrode dei singoli servizi per verificarne la conformità al requisito fondamentale degli orientamenti dell'OLAF, secondo il quale esse devono essere aggiornate, in linea di principio, ogni tre anni o all'inizio di un nuovo quadro finanziario pluriennale. L'obbligo di aggiornamento consente di derogare alla regola dei tre anni incorporando l'espressione "in linea di principio", applicabile ai servizi della Commissione con un ambiente di lavoro stabile e operazioni non complesse.
- 39** La Corte ha riscontrato che, nonostante il nesso tra rischi e obiettivi, molte strategie antifrode dei servizi non sono state aggiornate come richiesto dagli orientamenti dell'OLAF, il che ne ha impedito il costante miglioramento. Sebbene oltre la metà delle 50 strategie antifrode dei singoli servizi sia stata aggiornata dopo il piano d'azione del 2023, alla fine del 2025 15 non erano state aggiornate da più di tre anni o non lo erano state entro la data di scadenza se il loro periodo di copertura superava i tre anni. La Commissione ha informato la Corte che la maggior parte di esse sono in corso di aggiornamento. I servizi devono motivare la decisione di non aggiornare la propria strategia rispettiva e l'OLAF ha l'obbligo di analizzare tale motivazione. Nel campione esaminato dalla Corte non è stato rilevato alcun caso che richiedesse tale disamina.

Le valutazioni specifiche del rischio di frode sono effettuate con frequenza variabile e non utilizzano appieno le pertinenti informazioni sui rischi

40 Come richiesto dal quadro di controllo interno della Commissione, i servizi svolgono esercizi annuali di valutazione del rischio che dovrebbero, tra l'altro, coprire il rischio di frode. Per integrare e rafforzare l'individuazione dei rischi di frode, la Commissione chiede ai propri servizi di effettuare valutazioni specifiche dei rischi di frode. Queste precedono gli aggiornamenti delle strategie antifrode dei singoli servizi; la loro frequenza tuttavia è variabile. Gli orientamenti dell'OLAF stabiliscono che la strategia antifrode dei singoli servizi andrebbe aggiornata, in linea di principio, ogni tre anni. Sebbene le diverse realtà operative possano giustificare alcune variazioni da un servizio all'altro, la Commissione non ha definito un calendario indicativo per garantire un certo livello di coerenza nella tempistica delle valutazioni del rischio. Gli approcci alla valutazione del rischio differiscono come si illustra di seguito.

- Diversi servizi¹⁶ effettuano una valutazione specifica del rischio di frode ogni due o tre anni per individuare nuovi rischi da includere negli aggiornamenti della strategia antifrode.
- La direzione generale per i Partenariati internazionali (DG INTPA) ha condotto tre valutazioni del rischio di frode, ossia nel 2013, nel 2020 e nel 2025, non rispettando pertanto gli intervalli previsti.
- La direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI) non effettua valutazioni del rischio di frode con cadenza regolare. Per preparare l'attuale strategia antifrode del 2020 è stata utilizzata la valutazione del rischio effettuata nel 2016. Nel 2022 la DG AGRI ha effettuato una nuova valutazione del rischio, ma senza procedere all'aggiornamento della strategia antifrode. La nuova valutazione del rischio di frode è stata distribuita a tutti gli Stati membri. Nel 2024 la DG AGRI ha incaricato un contraente esterno di effettuare una nuova valutazione del rischio, che era ancora in corso nel luglio 2025, data limite per l'audit della Corte.
- La frequenza varia anche per le valutazioni del rischio di frode finalizzate alla strategia antifrode congiunta della direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) e della direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione (DG EMPL) con riferimento alla gestione concorrente e indiretta. La più recente è stata condotta solo nel 2019, il che rappresenta una sostanziale deviazione dalla regola dei tre anni. Nel 2024 i servizi hanno preparato una prima valutazione del rischio per una futura strategia a copertura del periodo 2026-2028.

¹⁶ DG RTD e REA.

- 41** Di conseguenza, le valutazioni del rischio di frode, una tappa fondamentale nello sviluppo del piano d'azione e della strategia antifrode, non sono sincronizzate a livello dei servizi e dell'istituzione. Se da un lato sono così riflessi i diversi profili di rischio di frode dei servizi, i cicli operativi e la possibilità di cogliere i rischi in momenti differenti, dall'altro ne discende una situazione in cui i servizi in alcuni casi stilano le proprie valutazioni del rischio di frode e contribuiscono alla valutazione a livello istituzionale come esercizio separato, generando un'ulteriore tappa amministrativa.
- 42** Le valutazioni a livello di servizi costituiscono un contributo fondamentale per la valutazione del rischio di frode a livello istituzionale. Se tali valutazioni sono preparate in momenti diversi, è possibile che l'esercizio istituzionale si basi su informazioni che non riflettono lo stesso periodo di riferimento o la stessa attualità. L'assenza di un chiaro obbligo di aggiornare ogni tre anni le valutazioni del rischio di frode a livello di servizio riduce la garanzia che i rischi siano valutati su una base sufficientemente coerente e aggiornata da sostenere una valutazione istituzionale affidabile.
- 43** Analogamente a quanto avviene a livello istituzionale, le valutazioni del rischio a livello dei singoli servizi analizzate dalla Corte non si sono avvalse di consulenze esterne, quali studi esterni, ricerche accademiche o relazioni di Europol, in merito all'evoluzione delle frodi, anche se ciò avrebbe potuto essere opportuno alla luce dei profili di rischio di frode dei servizi stessi. Non sono stati presi in considerazione sviluppi riguardanti ad esempio il maggiore utilizzo di strumenti digitali, la criminalità organizzata e altre pratiche di frode transfrontaliera. La Corte ha riscontrato che solo la strategia antifrode comune per la gestione concorrente e indiretta prende in considerazione l'indice di percezione della corruzione di Transparency International, che fornisce un'indicazione dei livelli percepiti di corruzione nel settore pubblico.

I piani d'azione coprono il ciclo antifrode, ma spesso le azioni non sono sufficientemente ambiziose

- 44** Secondo il [codice di buone pratiche del CIPFA sulla gestione del rischio di frode e corruzione](#), i piani d'azione di un'organizzazione dovrebbero essere allineati alla sua strategia antifrode e contribuire al conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti. Le azioni dovrebbero combinare approcci proattivi e reattivi specificamente studiati per rispondere ai rischi di frode dell'organizzazione nel quadro di quadri temporali chiari, fornendo risultati misurabili e facendo l'oggetto di riesami frequenti.
- 45** Secondo le aspettative, quindi, il piano d'azione che accompagna la strategia istituzionale dovrebbe essere sostenuto dai piani d'azione dei servizi e perseguire gli obiettivi strategici coprendo in modo esaustivo i rischi individuati. I piani d'azione dovrebbero concentrarsi su azioni che vanno al di là degli obblighi ordinari o prescritti di cui ai regolamenti, alle procedure interne o ai quadri antifrode esistenti, evitando peraltro sovrapposizioni. Dovrebbero inoltre delineare azioni chiare, misurabili e fattibili volte ad attenuare i rischi prioritari entro un periodo di tempo definito.
- 46** La Corte ha valutato se il piano d'azione istituzionale del 2019 e il relativo aggiornamento del 2023 contribuiscano agli obiettivi dell'istituzione. Inoltre, ha analizzato i piani d'azione dei servizi selezionati per valutare se contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'istituzione e dei singoli servizi.

I piani d'azione riguardano settori chiave, ma le azioni non sono collegate in modo coerente agli obiettivi e non presentano tutte lo stesso grado di chiarezza

A seguito dell'aggiornamento del 2023, le azioni istituzionali sono collegate in modo meno coerente agli obiettivi strategici

- 47** La strategia antifrode istituzionale comprendeva l'intero ciclo antifrode e le sue azioni si sono concentrate principalmente sulle misure di prevenzione e individuazione. Quasi l'80 % delle azioni riguardava queste fasi, mentre il restante 20 % era ripartito equamente tra indagini e correzioni. Le azioni di prevenzione e individuazione possono prevenire le perdite finanziarie prima che si verifichino o individuarle in una fase precoce. Concentrandosi su tali azioni, la Commissione, in quanto istituzione responsabile in ultima istanza della gestione del bilancio dell'UE, ha posto l'accento sulle fasi del ciclo antifrode che contribuiscono a ridurre la necessità di indagini e recuperi onerosi.

- 48** La Corte ha riscontrato che la maggior parte delle azioni del piano d'azione istituzionale è in linea con gli obiettivi strategici (*figura 4*). La *strategia del 2019* e il relativo piano d'azione hanno stabilito un chiaro nesso tra obiettivi e azioni. Infatti, il piano d'azione del 2019 ha esplicitamente assegnato le azioni ai sette obiettivi stabiliti nella strategia antifrode istituzionale, senza lasciare spazio ad ambiguità. Tuttavia, tale nesso è diventato meno chiaro dopo l'aggiornamento del 2023.
- 49** Nel 2023 la Commissione ha confermato che gli obiettivi strategici del 2019 (*riquadro 3*) rimanevano validi e non ha aggiornato la strategia, ma ha aggiornato il piano d'azione che l'accompagnava. La Corte osserva, tuttavia, che la strategia antifrode istituzionale non è stata aggiornata a seguito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale, come invece prevede la strategia stessa. Il Consiglio dell'UE ha dato il via libera definitivo alla revisione intermedia nel febbraio 2024. La revisione intermedia ha rafforzato alcuni settori strategici e ha aumentato il numero di strumenti finanziari¹⁷ e la flessibilità di bilancio¹⁸ nella speranza di aumentare il volume e la velocità dei flussi finanziari nell'ambito del quadro finanziario pluriennale. Nonostante questi importanti cambiamenti, la strategia antifrode istituzionale non ha valutato se potessero sorgere nuovi rischi o se fossero necessarie nuove azioni per scongiurarli.
- 50** L'*aggiornamento del 2023* del piano d'azione ha indebolito il nesso tra obiettivi e azioni. Prima era più facile capire quali azioni contribuivano al conseguimento degli obiettivi strategici del 2019. Il piano aggiornato raggruppa le 44 azioni in sette temi per il periodo 2023-2026, che riflettono le priorità della Commissione in materia di lotta alla frode, ma non stabilisce un chiaro nesso individuale tra gli obiettivi del 2019 e le azioni corrispondenti, come illustra la *figura 4*. Di conseguenza, rende più difficile monitorare i progressi verso il conseguimento di tali obiettivi.

¹⁷ Consiglio dell'Unione europea, *Timeline – Mid-term revision of the EU long-term budget 2021-2027*.

¹⁸ *Relazione speciale 18/2025*, paragrafo 8.

Figura 4 | Nesso tra gli obiettivi della CAFS e i piani d'azione del 2019 e del 2023



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della strategia antifrode della Commissione – 2019, [COM\(2019\) 196](#), con i relativi piani d'azione – il piano del 2019, [SWD\(2019\) 170](#), e la revisione del 2023, [COM\(2023\) 405](#).

Le azioni presentano diversi gradi di precisione, il che ostacola la misurazione dei progressi compiuti

- 51** Analizzando il piano d'azione istituzionale del 2023, la Corte ha riscontrato che quasi il 20 % delle azioni consisteva in obiettivi anziché azioni. Comprendevano formulazioni quali “rafforzare il dialogo”, “garantire una stretta cooperazione”, “promuovere o rafforzare la condivisione”, “sensibilizzare” o “mantenere un elevato livello di coordinamento”, che indicano i risultati auspicati ma non includono misure operative dettagliate su come conseguirli.
- 52** La Corte ha inoltre riscontrato che oltre il 40 % delle azioni istituzionali non era ben definito e non ne potevano essere misurati i progressi. Un esempio di tali azioni è l'ulteriore sviluppo di Arachne (il sistema informatico integrato unico per l'estrazione di dati e la valutazione del rischio), accrescendone la facilità d'uso e studiando modalità per migliorarne l'interoperabilità. Tali azioni non contenevano i dettagli necessari per comprendere esattamente quale dovesse essere la linea d'azione nel tempo, ad esempio quali altri sistemi potevano essere interoperabili con Arachne. Senza valori di partenza e valori-obiettivo quantificabili per misurare i progressi compiuti, è difficile valutare la performance nell'attuazione del piano d'azione.
- 53** La Corte ha riscontrato che i piani d'azione dei servizi della Commissione presentavano un problema di chiarezza simile, anche se meno pronunciato, ritenendo che poco più del 10 % delle azioni a livello dei servizi fossero in realtà costituite da obiettivi. Inoltre, alcune azioni sono presentate al contempo sia come obiettivi strategici che come azioni. Tra gli obiettivi definiti come azioni rientrano i seguenti esempi: “rafforzare la formazione”, “rafforzare la comunicazione”, “accrescere l'uso” o “mantenere un elevato livello di coordinamento”; in questi casi sono indicati i risultati attesi anziché ciò che sarà fatto.
- 54** La [tabella 1](#) riassume la valutazione della Corte sulle azioni incluse nei piani d'azione dei singoli servizi selezionati (per la metodologia utilizzata, cfr. [allegato III](#)). In quattro strategie dei singoli servizi¹⁹ quasi tutte le azioni sono definite correttamente, con effetti quantificabili che consentono la misurazione dei progressi, mentre in altre tre²⁰ ciò è vero solo per la metà circa delle azioni, poiché mancano parametri chiari. Analogamente, la maggior parte delle azioni è realistica, alla luce delle risorse e dei vincoli, ma ciò è dovuto in parte all'ambizione relativamente modesta dei piani (paragrafo [62](#)).

¹⁹ CINEA, DG RTD, DG EMPL e DG REGIO.

²⁰ DG ENER, DG INTPA e DG MOVE.

Tabella 1 – Panoramica delle azioni dei piani d'azione dei servizi in vigore a luglio 2025

	% di azioni			% di azioni	
	sì 	in gran parte 	in parte 	in misura limitata 	no 
		81-100 %	61-80 %	41-60 %	
				21-40 %	0-20 %
Servizio	Ben definite	Con effetti quantificabili	Realistiche	In linea con gli obiettivi	Temporalmente definite
CINEA					
REA					
DG AGRI					
DG ENER					
DG HOME					
DG INTPA					
DG MOVE					
DG RTD					
DG EMPL e DG REGIO*					
Gruppo "ricerca"**					

(*) La DG EMPL e la DG REGIO sono presentate insieme in quanto hanno una strategia antifrode comune.

(* *) Direzioni generali, agenzie esecutive e imprese comuni operanti nel settore della ricerca.

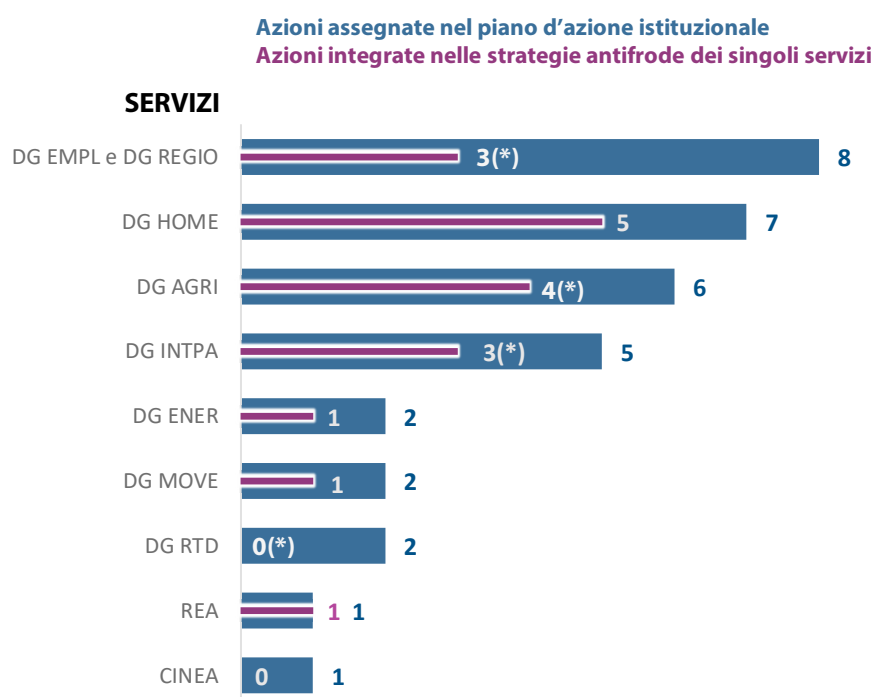
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione.

- 55** Tre servizi²¹ hanno fissato scadenze precise per la valutazione del completamento o dello stato di avanzamento di quasi tutte le azioni previste nei rispettivi piani. Per contro, la maggior parte delle azioni in quattro²² dei 10 servizi selezionati non dispone di una data di completamento specifica, il che si traduce in un’attuazione “permanente” di oltre la metà delle rispettive azioni. Di conseguenza, l’attuazione e il monitoraggio delle azioni diventano più difficili.
- 56** La strategia antifrode istituzionale si basa sulle valutazioni dei rischi a livello dei servizi e funge da strategia antifrode globale. Gli auditor della Corte hanno esaminato i piani d’azione a livello dei servizi (in vigore al termine del lavoro di audit della Corte). Hanno riscontrato che i servizi non integrano pienamente nel proprio piano d’azione le azioni istituzionali del 2023 per le quali sono capofila (mediante un aggiornamento, se necessario). La metodologia dell’OLAF non prevede tale obbligo, il che, a giudizio della Corte, costituisce una criticità. La [figura 5](#) fornisce dettagli sull’integrazione delle azioni istituzionali nei piani d’azione dei servizi.

²¹ CINEA, REA e DG RTD.

²² DG AGRI, DG ENER, DG HOME e DG MOVE.

Figura 5 | Integrazione delle azioni istituzionali del 2023 nei piani d'azione dei servizi



(*) Strategie antifrode aggiornate da ultimo nel 2019 (DG EMPL e DG REGIO), nel 2020 (DG AGRI), nel 2021 (DG INTPA) e nel 2022 (DG RTD).

La DG EMPL e la DG REGIO sono presentate insieme in quanto hanno una strategia antifrode comune.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del piano d'azione istituzionale del 2023 e dei piani d'azione dei singoli servizi.

- 57** La riuscita della strategia antifrode istituzionale dipende dal contributo dei servizi della Commissione, sia capofila che di sostegno. Come illustrato nella [figura 5](#), nessun servizio ha integrato tutte le azioni per le quali era stato designato capofila (in quanto le strategie antifrode non erano state aggiornate dopo l'adozione del piano d'azione istituzionale del 2023). L'integrazione incompleta di tali azioni può ostacolare la pertinenza dei piani d'azione a livello dei servizi.

La Commissione ritiene attuata la maggior parte delle azioni, che però non possono essere sempre valutate rispetto al piano e spesso mancano di ambizione

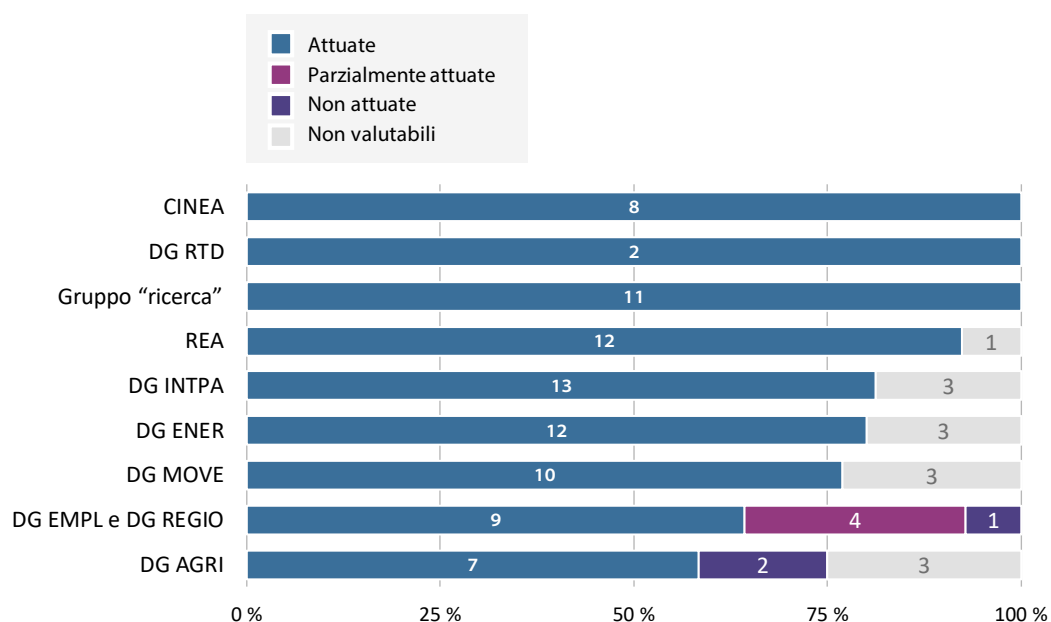
58 Per quanto riguarda il piano d'azione istituzionale del 2023, se si considera non solo il piano inizialmente adottato dalla Commissione, ma anche la successiva sfera di intervento delle azioni definita dai servizi stessi, la Corte ha riscontrato che è stato completato circa il 70 % delle 70 azioni e sottoazioni (ossia componenti distinte di azioni più ampie, con i propri specifici risultati tangibili). Per tutte le azioni e sottoazioni restanti, la Commissione aveva svolto alcune attività, come descritto nello [stato di avanzamento del piano d'azione del 2023](#) e suffragato da elementi probatori. Tuttavia, la metà di queste (ossia 11 azioni e sottoazioni) ha carattere pluriennale o “permanente” e non prevede tappe intermedie fissate in anticipo. Ecco alcuni esempi di azioni “permanenti”:

- ricorrere maggiormente al sistema di gestione delle irregolarità (*Irregularity Management System – IMS*),
- incoraggiare gli Stati membri a mettere in atto misure antifrode.

Di conseguenza, non è possibile misurarne i progressi e stabilire se procedono come previsto. Di conseguenza, non è possibile stabilire se le attività svolte siano in linea con quanto pianificato.

59 Nelle rispettive relazioni per l'anno 2024, i servizi della Commissione hanno dichiarato che erano state attuate tutte le azioni (104) delineate nei loro piani d'azione. In base all'analisi eseguita, la Corte è stata in grado di confermarlo per circa l'80 % di tutte le azioni a livello dei servizi. A giudizio della Corte, alcune delle azioni rimanenti (otto azioni, pari all'8 %) sono difficili da considerare pienamente attuate in quanto si tratta di compiti permanenti o includono termini vaghi quali “prevedere procedure adeguate” o “fornire sostegno”. La [figura 6](#) fornisce maggiori dettagli, per servizio, sull'attuazione delle azioni con un completamento previsto entro il 2024.

Figura 6 | Attuazione delle azioni con completamento previsto entro il 2024, per servizio



La DG HOME non è mostrata perché la sua strategia antifrode è stata adottata l'11 febbraio 2025.

La DG EMPL e la DG REGIO sono presentate insieme in quanto hanno una strategia antifrode comune.

Con gruppo "ricerca" sono designate le direzioni generali, le agenzie esecutive e le imprese comuni operanti nel settore della ricerca.

"Non valutabili" a causa della documentazione insufficiente fornita o della mancanza di indicatori per misurare i progressi.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione.

60 Sebbene la maggior parte delle azioni sia stata attuata, la piena attuazione era prevista per tutte entro la fine del 2024. Le azioni pendenti limitano o ritardano il conseguimento degli obiettivi e possono ridurre l'efficacia complessiva delle strategie.

61 Sebbene la maggior parte delle azioni istituzionali del 2023, comprese le sottoazioni, siano pertinenti per gli obiettivi, la Corte ritiene che alcune di esse (oltre il 20 %) manchino di ambizione, come si illustra di seguito.

- Otto azioni e sottoazioni richiedono di “studiare le opzioni” o “esplorare le possibilità” per future linee d’azione. Si tratta di fasi necessarie del processo, ma le azioni non individuano azioni concrete di follow-up che costituirebbero il logico passo successivo, coprendo le questioni in modo esaustivo. Una volta realizzate queste azioni, la Commissione non ha aggiornato il proprio piano d’azione per tenerne conto, né ha sostituito queste azioni iniziali con azioni successive. Ciò significa che tutte le nuove azioni correlate sono realizzate senza essere tracciate nel piano d’azione.
- Altre sette azioni e sottoazioni, come ricordare per lettera agli Stati membri i loro obblighi o invitando l’OLAF a riunioni pertinenti, riguardano fasi procedurali standard. Non contribuiscono in misura significativa al conseguimento degli obiettivi, come invece fanno le azioni che richiedono maggiori sforzi, come l’aggiornamento tecnico dell’IMS. La facilità di completamento di tali azioni contribuisce a un quadro complessivamente positivo dell’attuazione dei piani d’azione.

62 La Corte ha riscontrato che oltre la metà delle azioni a livello dei servizi (circa il 55 %) non è sufficientemente ambiziosa. Alcuni di essi adempiono obblighi ordinari o inderogabili, già previsti da diversi regolamenti, procedure interne o quadri antifrode. Oltre alla direzione generale della Ricerca e dell’innovazione (DG RTD), che supervisiona la propria strategia antifrode e la strategia antifrode comune nel gruppo “ricerca” e i cui piani d’azione non contengono, a giudizio della Corte, azioni poco ambiziose, gli altri servizi selezionati hanno incluso una combinazione di azioni ambiziose e non ambiziose, come indicato di seguito.

- Circa il 70 % è costituito da obblighi giuridici o ordinari che i servizi sono già tenuti a rispettare, indipendentemente dal fatto che siano inclusi nei piani d’azione dei servizi. Tali azioni comprendono, ad esempio, la risposta tempestiva alle richieste dell’OLAF o della Procura europea di informazioni relative o meno a indagini, la comunicazione all’OLAF di presunte frodi e di altre gravi irregolarità o la gestione di un sito intranet per la comunicazione con il personale.
- La Corte osserva che una piccola percentuale di azioni (oltre il 10 %) si sovrappone ad altre negli stessi piani d’azione.

- Inoltre, la Corte ha riscontrato che alcune azioni, come la “valutazione permanente del rischio” o l’“aggiornamento delle strategie antifrode” (10 %), riguardano l’impostazione e l’attuazione di strategie antifrode, anziché essere azioni per attenuare i rischi individuati.
- Infine, la Corte ha ritenuto che una piccola percentuale di azioni (meno del 10 %) fosse di importanza relativamente marginale per un piano d’azione antifrode, come la presentazione di relazioni dell’OLAF agli Stati membri o l’aggiornamento dei modelli di lettere per le comunicazioni di follow-up con gli Stati membri sulle relazioni dell’OLAF.

63 In quanto secondarie per natura, le azioni poco ambiziose sminuiscono la focalizzazione strategica e l’importanza di dare priorità alle azioni capaci di contribuire maggiormente agli obiettivi. Inoltre, la presenza di azioni poco ambiziose ostacola la supervisione istituzionale sovraccaricando inutilmente il monitoraggio. Di conseguenza, diventa difficile valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi delle strategie.

Il monitoraggio e la rendicontazione, seppur attuati, non riflettono appieno i progressi, i risultati o l'impatto

64 Secondo il quadro internazionale sulla buona governance nel settore pubblico²³, sviluppato congiuntamente dal CIPFA e dalla Federazione internazionale degli esperti contabili, un'organizzazione dovrebbe monitorare e riesaminare periodicamente il quadro e i processi di gestione del rischio. Dovrebbe inoltre valutare se gli effetti auspicati siano ancora validi o se debbano essere introdotti aggiornamenti o modifiche e se eventuali cambiamenti nell'ambiente interno o esterno rappresentino un rischio per il conseguimento degli effetti auspicati. L'organo direttivo dovrebbe essere informato dalla persona responsabile almeno una volta all'anno in merito alla performance dell'organizzazione per quanto riguarda la strategia antifrode adottata e l'organizzazione dovrebbe giungere a conclusioni sull'attuazione della strategia nella relazione annuale sulla governance.

65 Di conseguenza, la Corte si attende che la Commissione e i servizi:

- attuino pienamente e nei tempi previsti i rispettivi piani d'azione;
- raccolgano periodicamente informazioni sui risultati dell'attuazione delle strategie antifrode a livello di istituzione e di servizi nonché dei relativi piani d'azione, le verifichino e, in caso di scostamenti, adottino misure correttive (un processo che dovrebbe essere agevolato da sistemi attendibili di segnalazione delle frodi);
- forniscano una panoramica, corredata di conclusioni, sull'attuazione della strategia antifrode istituzionale nella relazione annuale della Commissione e delle strategie antifrode dei singoli servizi nelle rispettive relazioni annuali;
- istituiscano un meccanismo di riscontro per le valutazioni in corso, comunichino le carenze e adottino misure correttive sulla base delle esperienze, degli audit e delle disamine.

66 La Corte ha valutato le modalità di monitoraggio e rendicontazione degli sforzi antifrode dei servizi inclusi nel campione e della Commissione nel suo complesso.

²³ CIPFA e Federazione internazionale degli esperti contabili, *International framework: Good governance in the public sector*, 2014, principi F2 e F3.

Il monitoraggio da parte dei servizi varia in termini di qualità e completezza

67 La Corte ha esaminato in che modo i servizi selezionati monitorano l'attuazione delle rispettive strategie e quali strumenti utilizzano. I servizi analizzati tengono traccia dell'attuazione del proprio piano d'azione. Tuttavia, lo fanno con diversi livelli di dettaglio e utilizzando diversi metodi di valutazione come gli indicatori. La Corte ha osservato quanto segue:

- otto servizi hanno stabilito indicatori formali per misurare l'attuazione delle azioni; altri due servizi²⁴ lo hanno fatto solo per sei delle 34 azioni, mentre per quelle restanti gli indicatori possono essere desunti solo dalla descrizione delle azioni e dalle realizzazioni attese;
- solo circa un quarto (26) dei 107 indicatori del campione della Corte prevede valori di partenza, che sono importanti per misurare con esattezza i progressi e dimostrare come la situazione evolva nel tempo;
- meno della metà degli indicatori (51) prevedeva scadenze specifiche per il completamento dell'azione corrispondente: dei 59 indicatori riferiti a un'attuazione "permanente" (55 %), solo due fissavano esplicite scadenze o date predefinite per valutare se le azioni misurate fossero in corso di attuazione;
- 22 azioni rientrano in cinque gruppi di azioni simili fra tutti i servizi, ma questi ultimi utilizzano indicatori diversi, con inutili ripercussioni potenziali sulla comparabilità e sull'aggregazione dei risultati del monitoraggio (*riquadro 4*).

²⁴ DG ENER e DG MOVE.

Riquadro 4

Esempio di un'azione misurata con indicatori diversi a seconda del servizio

Cinque servizi della Commissione hanno incluso nel rispettivo piano d'azione la formazione del personale su questioni relative alla lotta antifrode. Per misurare i progressi compiuti, sono stati concepiti indicatori diversi:

- il numero di eventi di formazione e la percentuale di personale partecipante;
- solo il numero di eventi di formazione;
- solo la percentuale di personale partecipante;
- il numero dei partecipanti all'anno;
- se la formazione sia stata assicurata per tutti i neoassunti.

68 A causa delle carenze di cui sopra in alcuni degli indicatori utilizzati dai servizi, non è possibile valutare appieno i progressi compiuti verso l'attuazione dei piani d'azione e dei risultati conseguiti. Ciò indica che la raccomandazione relativa a indicatori misurabili, formulata dalla Corte nella relazione speciale del 2019 sulla lotta alle frodi nella spesa dell'UE, non è stata pienamente attuata²⁵.

69 Inoltre, il monitoraggio a livello di servizi non è formalmente collegato al monitoraggio a livello di istituzione. I servizi riferiscono ai propri dirigenti interna, in linea con le rispettive procedure. Tuttavia, utilizzano anche un formato di comunicazione specifico stabilito dall'OLAF per riferire in merito allo stato di avanzamento del piano d'azione istituzionale, che poi viene pubblicato insieme alle relazioni annuali PIF. Ciò rende più complesso il processo di monitoraggio.

²⁵ Relazione speciale 01/2019, raccomandazione 2.

- 70** L'esame della Corte sull'attuazione corrente a livello dei servizi rivela che il processo di feedback per individuare gli insegnamenti da trarre non è omogeneo tra i servizi della Commissione. La Corte ha riscontrato che sei²⁶ dei 10 servizi inclusi nel campione di audit avevano effettuato specifici esercizi basati sugli insegnamenti tratti prima di aggiornare la propria strategia e il proprio piano d'azione in vigore. Tali esercizi comprendevano attività quali lo svolgimento di indagini tra il personale, lo sviluppo di valutazioni analitiche e la produzione di documenti di lavoro correlati. Gli altri quattro servizi²⁷ non hanno seguito questo approccio in modo così formalizzato. La Corte osserva inoltre che la DG EMPL e la DG REGIO hanno svolto tale esercizio in preparazione delle strategie antifrode successive.
- 71** La DG EMPL e la DG REGIO stilano relazioni annuali interne sull'attività antifrode in cui illustrano i progressi compiuti nell'attuazione dei piani d'azione e condividono le relazioni con l'OLAF e l'alta dirigenza. Anche la DG AGRI redige una relazione analoga, ma nel periodo 2021-2025 ha trattato solo sette delle 12 azioni delineate nella strategia antifrode. La Corte ritiene che la redazione e condivisione di una simile relazione costituiscano una buona pratica che promuove la trasparenza e la rendicontabilità all'interno di tali servizi e che offre alla rispettiva dirigenza informazioni più solide per quanto riguarda il processo di gestione del rischio.

La rendicontazione è migliorata, ma si concentra ancora sul completamento delle attività anziché sui risultati o sull'impatto

- 72** La Commissione pubblica²⁸ relazioni annuali sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE ("relazioni PIF") in cui illustra le misure adottate dalla Commissione stessa e dagli Stati membri per tutelare gli interessi finanziari dell'UE. Queste relazioni assolvono una funzione fondamentale di trasparenza e rendicontabilità della Commissione nei confronti del pubblico per quanto riguarda le misure antifrode. Le relazioni PIF sono accompagnate da un allegato in cui la Commissione riferisce annualmente in merito all'attuazione della CAFS. Inoltre, la Commissione riferisce in merito all'attuazione della CAFS nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento e i servizi riferiscono in merito all'attuazione della propria strategia antifrode nelle rispettive relazioni annuali di attività (RAA).

²⁶ CINEA, DG ENER, DG MOVE, DG INTPA, DG RTD e REA.

²⁷ DG AGRI, DG EMPL con DG REGIO, DG HOME.

²⁸ Articolo 325 del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

La relazione PIF fornisce maggiori informazioni sui risultati rispetto al passato

- 73** L'analisi della Corte mostra che gradualmente, a partire dalla prima uscita nel 1990, le relazioni PIF annuali hanno incluso negli anni informazioni più dettagliate, quali dati sul [comitato](#)²⁹ competente per il sistema di individuazione precoce e di esclusione, aggiornamenti sullo stato attuale dei lavori e sulla valutazione delle strategie nazionali antifrode, nonché informazioni sull'attuazione del piano d'azione istituzionale. Di conseguenza, è notevolmente aumentato il numero dei documenti di lavoro che accompagnano la relazione PIF.
- 74** A partire dalla [relazione PIF 2023](#), un nuovo documento di lavoro specifico fornisce una panoramica più dettagliata della situazione e una valutazione delle strategie antifrode nazionali, andando oltre le autovalutazioni degli Stati membri. Tale panoramica utilizza un approccio in due fasi: valutare il rispetto dei criteri di base ed effettuare un'analisi qualitativa. La relazione presenta inoltre le misure antifrode adottate dagli Stati membri. Il documento sul seguito dato alle raccomandazioni della relazione PIF 2023 e sulla loro attuazione da parte degli Stati membri, che accompagna la relazione PIF 2024, contiene un'analisi che raccoglie le migliori pratiche individuate dagli Stati membri nel fronteggiare problemi comuni per fornire una panoramica delle potenziali soluzioni.
- 75** Una delle principali fonti di dati per le statistiche sulle irregolarità contenute nella relazione PIF è l'IMS, che verte sulla spesa dell'UE eseguita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. La Commissione riconosce i problemi legati all'esattezza e alla completezza dei dati dell'IMS e rileva che, per affrontare tali preoccupazioni, è impegnata in un "dialogo strutturato" con le autorità di gestione competenti per la coesione in 10 Stati membri³⁰. Tali limitazioni della qualità dei dati possono incidere sull'esattezza dell'analisi e delle conclusioni della relazione PIF. Inoltre, tali limitazioni possono anche incidere sulla stima della probabilità e dell'impatto dei rischi nelle strategie dei servizi interessati dalla gestione concorrente. Inoltre, ciò indica che la raccomandazione relativa al potenziamento dell'IMS, formulata dalla Corte nella relazione speciale del 2019 sulla lotta alle frodi nella spesa dell'UE, è stata attuata per alcuni aspetti ([allegato II](#)).

²⁹ Articolo 145 del [regolamento \(UE, Euratom\) 2024/2509](#) che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

³⁰ Sezione 2.3.3 della [relazione PIF 2024](#).

Le relazioni a livello istituzionale presentano un quadro più positivo rispetto alla valutazione della Corte

- 76** La [relazione PIF 2024](#) e la relazione annuale sulla gestione e il rendimento concludono che la Commissione ha portato avanti l'attuazione del piano d'azione. Tuttavia, le sezioni pertinenti delle relazioni descrivevano in larga misura ciò che le azioni avrebbero dovuto conseguire e non ciò che è stato effettivamente realizzato. Il documento di lavoro sullo stato di avanzamento del piano d'azione 2023 allegato alla relazione PIF ha fornito maggiori informazioni sui progressi compiuti durante l'anno precedente.
- 77** La Commissione si concentra principalmente sullo stato di avanzamento delle singole azioni. Tuttavia, non valuta né determina la portata dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia del 2019 attraverso tali azioni. Di conseguenza, non è illustrato il legame tra l'attuazione delle azioni e i progressi concreti verso gli effetti perseguiti dalla strategia.
- 78** Inoltre, la Corte ha rilevato carenze nel pacchetto informativo della Commissione per la [relazione PIF 2024](#). La Commissione illustra lo stato di avanzamento di 17 azioni e sottoazioni il cui completamento era previsto entro il 2024. Ne ha ritenute completate 13 e quattro ancora in corso. Tuttavia, secondo gli accertamenti della Corte, due azioni che sono state considerate completate dalla Commissione non avrebbero dovuto esserlo. Il [riquadro 5](#) riporta un esempio di queste azioni. Inoltre, per tre azioni in ritardo rispetto al calendario previsto, la Commissione ha prorogato le date di completamento previste senza spiegare il motivo dei progressi limitati.

Riquadro 5

Esempio di un'azione prematuramente considerata completata

Una delle azioni prevedeva che si dovesse studiare la possibilità di collaborare con le organizzazioni della società civile al fine di aumentare la segnalazione delle frodi, anche da parte di informatori interni (*whistleblowing*).

La Commissione ha organizzato corsi di formazione per 30 membri del personale di un'organizzazione della società civile ed era in contatto con un'altra organizzazione. Ha inoltre esaminato se le strategie antifrode nazionali contenessero azioni relative alla denuncia di irregolarità da parte di informatori interni.

La Commissione non ha coinvolto una gamma più ampia di organizzazioni della società civile per assicurare consultazioni approfondite. Di conseguenza, la portata del lavoro svolto non era sufficiente per giustificare l'azione conclusa.

L'incoerenza tra le relazioni dei servizi limita la possibilità di ricavarne una visione completa dello stato di attuazione

- 79** Ogni anno i servizi centrali della Commissione impartiscono istruzioni agli altri servizi per la redazione delle rispettive relazioni annuali di attività. Tali istruzioni comprendono obblighi di segnalazione per la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi. L'OLAF passa in rassegna questa sezione ogni anno per far sì che le relazioni sull'attuazione delle strategie antifrode dei singoli servizi siano complete e standardizzate. Secondo le istruzioni del 2024, i servizi dovevano riferire brevemente in merito alla propria strategia antifrode, al monitoraggio effettuato e ai risultati ottenuti nonché, se erano servizi capofila, al contributo fornito alla strategia antifrode istituzionale e al relativo piano d'azione rivisto.
- 80** L'analisi svolta dalla Corte sulle RAA dei servizi selezionati indica che le relazioni spesso non contengono informazioni dettagliate sull'attuazione delle azioni o, in alcuni casi, non menzionano affatto determinate azioni (*tabella 2*). La relazione PIF non compensa tali omissioni, in quanto si concentra su questioni istituzionali. Di conseguenza, risulta compromessa la panoramica completa dell'attuazione delle strategie antifrode dei singoli servizi.

Tabella 2 | Informazioni sull'attuazione delle azioni antifrode nelle RAA dei singoli servizi

Servizio	Numero di azioni nelle strategie antifrode	Numero di azioni incluse nelle RAA	Segnalazione del contributo apportato alla CAFS dalle azioni di cui il servizio è capofila
DG RTD*	2	2	Nessuna informazione
REA	13	4	Informazioni fornite
DG MOVE	16	3	Informazioni fornite per una delle due azioni
DG ENER	18	4	Informazioni fornite per una delle due azioni
CINEA*	8	3	Nessuna informazione
DG AGRI	12	8	Informazioni generali fornite per tutte le azioni
DG EMPL e DG REGIO	14	4	Informazioni generali fornite per tutte le azioni
DG INTPA	16	12	Dichiarazione generale per tre azioni su cinque.
DG HOME**	16	n.a.	n.a.

(*) Le RAA 2024 della DG RTD e della CINEA fanno riferimento ai piani d'azione in vigore prima dell'aggiornamento 2023 del piano d'azione istituzionale, senza alcun riferimento alle azioni di cui sono capofila.

(**) Nella RAA 2024 della DG HOME si afferma che l'attuazione della strategia antifrode adottata l'11 febbraio 2025 è in corso, mentre sono state attuate tutte le azioni relative al periodo che terminava nel 2024.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle RAA 2024 dei singoli servizi.

L'impatto della strategia antifrode della Commissione non è stato valutato appieno

- 81** In qualità di servizio capofila per la politica antifrode della Commissione, l'OLAF ha misurato ogni anno il conseguimento degli obiettivi strategici del 2019 utilizzando documenti di lavoro interni. Per ciascuno dei sette obiettivi strategici del 2019 è stato principalmente utilizzato un indicatore, ossia la percentuale di azioni correlate che erano state completate. Due obiettivi sono stati misurati esclusivamente utilizzando questo indicatore. Per i restanti cinque obiettivi sono stati utilizzati indicatori supplementari, costituiti prevalentemente da indicatori di realizzazione quali i corsi di formazione forniti e il numero di riunioni o di documenti analitici.
- 82** Dal 2023 l'OLAF ha smesso di utilizzare indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi, per cominciare invece a utilizzarne per misurare il grado di realizzazione delle singole azioni. La Corte osserva che la tabella di monitoraggio 2024 utilizzata a tal fine indicava che a cinque delle 44 azioni a livello istituzionale non era stato assegnato alcun indicatore, mentre a otto erano stati assegnati indicatori solo in parte, ossia non a tutte le sottoazioni. La tabella di monitoraggio 2025 mostra un miglioramento a tale riguardo, in quanto il numero di azioni senza indicatori è inferiore (una è priva di indicatori e sei ne hanno in parte).
- 83** La Corte ritiene che sia gli indicatori per gli obiettivi utilizzati fino al 2023 sia gli indicatori per le azioni utilizzati da allora misurino le realizzazioni anziché gli effetti. Ciò significa che illustrano quanto è stato fatto, ma non quanto è stato conseguito: misurano gli sforzi piuttosto che i risultati. Di conseguenza, la Commissione non misura sistematicamente l'impatto dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici. Ciò indica che la raccomandazione relativa a una rendicontazione basata sul conseguimento degli obiettivi, formulata dalla Corte nella [relazione speciale del 2019 sulla lotta alle frodi nella spesa dell'UE](#), non è stata pienamente attuata (*allegato II*).

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione V, presieduta da Jan Gregor, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo nella riunione del 19 maggio 2026.

Per la Corte dei conti europea

Tony Murphy
Presidente

Allegati

Allegato I – L’audit

- 01** Dal 2021 al 2027 la Commissione gestisce, in cooperazione con gli Stati membri e conformemente al principio della sana gestione finanziaria, un bilancio annuo dell’UE pari a un massimo di 200 miliardi di euro¹. Nell’assolvere tale compito, sia l’UE che gli Stati membri hanno l’obbligo chiaro e vincolante di adottare misure efficaci per combattere le frodi e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE². Per adempiere a tale obbligo, la Commissione deve disporre di un solido quadro di controllo interno.
- 02** La gestione del rischio di frode è parte integrante del [quadro di controllo interno della Commissione](#). Secondo il principio 8 di tale quadro, le misure antifrode devono essere concepite, attuate e documentate in modo strutturato e non come azioni frammentarie o *ad hoc*. Più specificamente, devono essere istituite e attuate solide strategie antifrode a livello tanto di istituzione quanto dei singoli servizi, che fungano da quadro di riferimento per migliorare le misure antifrode.
- 03** Di conseguenza, i servizi della Commissione (direzioni generali e agenzie esecutive) hanno sviluppato proprie strategie antifrode sulla base dei rischi di frode individuati e hanno definito le corrispondenti azioni preventive, di individuazione, investigative e correttive. A livello istituzionale, la Commissione ha adottato [nel 2011 la sua prima strategia antifrode \(CAFS\)](#). Questa è stata poi sostituita [nel 2019 da una nuova CAFS](#), corredata di un piano d’azione. Nel 2023 la Commissione ha aggiornato tale [piano d’azione](#). Nel complesso, la strategia antifrode istituzionale fornisce il quadro di governance per il coordinamento dell’azione antifrode in tutti i servizi della Commissione. Tale approccio mira ad assicurare l’uniformità e lo sviluppo di misure antifrode sulla base del rischio in tutta la Commissione.

¹ Articolo 317 del [trattato sul funzionamento dell’Unione europea](#).

² Ibidem, articolo 325.

- 04** La Commissione è inoltre tenuta a riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle misure adottate per adempiere all'obbligo di contrastare la frode. Ciò avviene attraverso la relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE (relazione PIF), che mira ad assicurare la trasparenza, la rendicontabilità e il costante monitoraggio dei rischi e delle tendenze in materia di frode, nonché l'efficacia delle azioni antifrode.
- 05** L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) guida la definizione e lo sviluppo della CAFS. Fornisce sostegno e metodologia, nonché rivede le strategie antifrode dei singoli servizi. Nel quadro di gestione antifrode dell'UE sono coinvolti anche altri soggetti, con ruoli e responsabilità definiti (*figura 1*).

Figura 1 | Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel quadro di gestione antifrode dell'UE

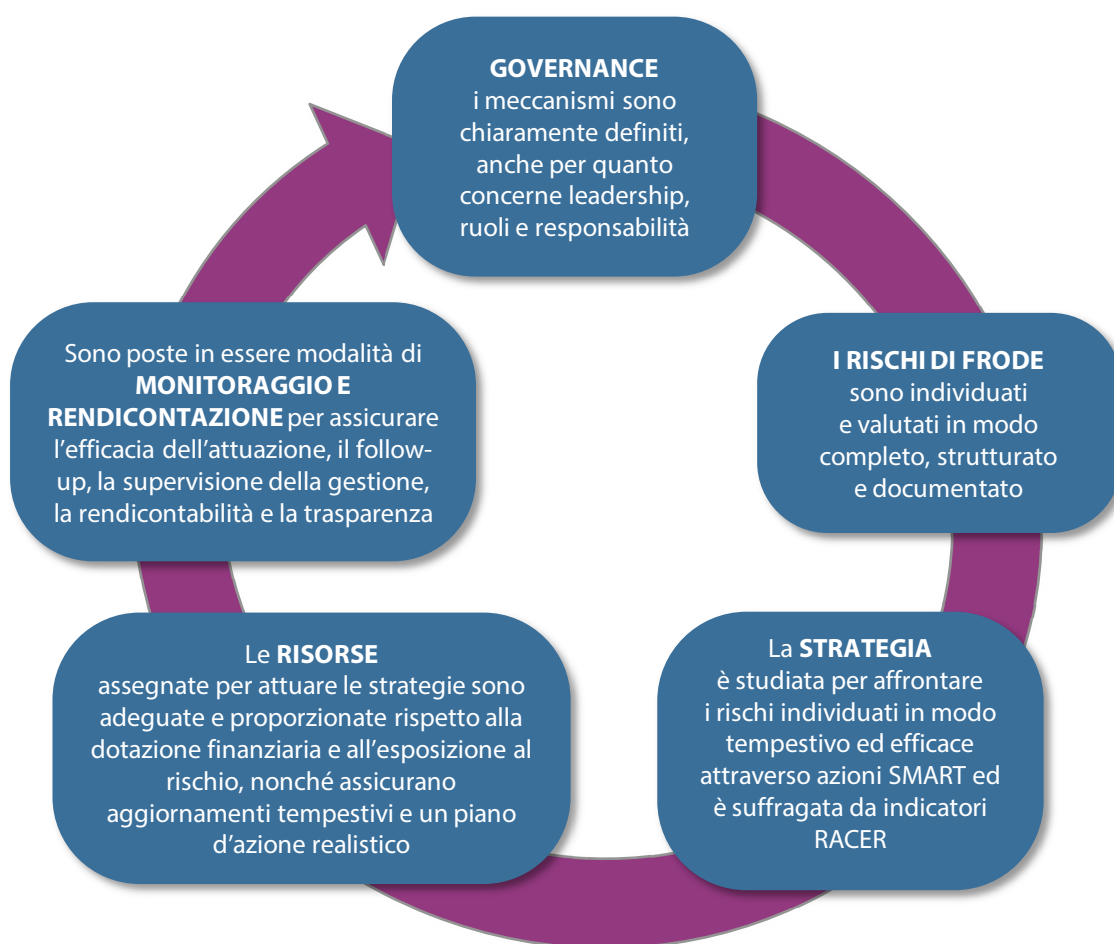
CMB Corporate Management Board	OLAF Ufficio europeo per la lotta antifrode	DG Direzioni generali della Commissione	AFCOS Servizio di coordinamento antifrode	FPDNet Rete di prevenzione e individuazione delle frodi	COCOLAF Comitato consultivo per il coordinamento della lotta contro le frodi
• Offre supervisione e orientamenti strategici sugli aspetti istituzionali della lotta contro la frode • Una volta all'anno il CMB discute le attività di prevenzione delle frodi, l'analisi dei rischi e delle tendenze, gli sviluppi in materia di strategie e misure antifrode, nonché la relazione PIF	• Sviluppa la CAFS • Stabilisce la metodologia, formula raccomandazioni e rivede lo sviluppo della strategia antifrode dei singoli servizi • Fornisce agli Stati membri una metodologia per lo sviluppo della strategia antifrode nazionale	• Contribuiscono alla conduzione delle azioni della CAFS • Sviluppano e attuano una propria strategia antifrode adattata per i rispettivi settori di intervento • Tengono registri dei rischi	• Funge da punto di coordinamento nazionale in collaborazione con l'OLAF • Assicura cooperazione e scambio regolare di informazioni con l'OLAF • La sua collocazione in seno alla struttura amministrativa varia a seconda dello Stato membro	• Forum sviluppato come centro di competenze e consulenza in materia di lotta antifrode • Tiene tre riunioni plenarie all'anno • Si articola in sottogruppi a seconda dei diversi profili delle DG	• Forum composto da rappresentanti dei servizi nazionali competenti coinvolti degli Stati membri e dei servizi della Commissione. • Facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni e di buone pratiche sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE • Discute le strategie antifrode (nazionali)
• Il direttore generale dell'OLAF può partecipare alle riunioni quando si discutono questioni relative alla lotta antifrode	• Presiede la rete FPDNet e il COCOLAF • Riferisce al CMB • Collabora con gli AFCOS degli Stati membri	• Designano un punto di contatto o un coordinatore antifrode responsabile del collegamento con l'OLAF • Partecipano alle riunioni della FPDNet	• L'OLAF raccomanda che gli AFCOS partecipino allo sviluppo delle strategie antifrode (nazionali) • Le responsabilità per la strategia antifrode nazionale variano da uno Stato membro all'altro	• Contribuisce allo scambio di migliori pratiche e di informazioni antifrode tra l'OLAF e le DG • Assiste le DG nello sviluppo e nell'aggiornamento delle strategie antifrode settoriali • Facilita la revisione tra pari delle strategie antifrode	• Si riunisce due volte all'anno in sessione plenaria; inoltre, ogni anno hanno luogo due riunioni del gruppo di segnalazione e analisi delle irregolarità fraudolente e di altra natura • Tiene ogni anno una riunione del gruppo per la prevenzione delle frodi
	• Elabora la relazione PIF	• Forniscono informazioni per la relazione PIF • Riferiscono annualmente in merito alle misure, ai controlli e alle azioni antifrode attuati	• Ciascuno Stato membro fornisce un contributo diverso alla relazione PIF	• Contribuisce all'elaborazione della relazione PIF	• Contribuisce all'elaborazione della relazione PIF

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione.

Estensione e approccio dell'audit

- 06** La Corte ha valutato se la Commissione abbia istituito e attuato solide strategie antifrode a livello di istituzione e di singoli servizi per contrastare le frodi nella spesa dell'UE. Ha verificato se la Commissione abbia definito la propria strategia antifrode, con i piani d'azione connessi, in linea con le migliori pratiche tratte dai quadri internazionali di gestione antifrode e se i piani d'azione abbiano contribuito al conseguimento degli obiettivi della strategia antifrode. Infine, la Corte ha valutato le modalità di monitoraggio e rendicontazione antifrode adottate dalla Commissione, a livello sia di servizi che istituzionale. La [figura 2](#) mostra le azioni intraprese e i settori esaminati dalla Corte.

Figura 2 | Settori esaminati dalla Corte secondo la struttura dei principi CIPFA



CIPFA: Chartered Institute of Public Finance and Accountancy

SMART: specifico, misurabile, realizzabile, pertinente e temporalmente definito.

RACER: pertinente, accettato, credibile, facile da monitorare, resistente alla manipolazione.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del [codice di buone pratiche sulla gestione del rischio di frode e corruzione](#) del Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA).

- 07** Per attenuare i rischi di frode sono fondamentali strategie antifrode ben concepite e rispondenti ai principi del CIPFA e del Comitato delle organizzazioni sponsorizzatrici della commissione Treadway (COSO), che contribuiscano in ultima analisi a ridurre i livelli di frode. Tuttavia, a causa della complessità delle determinanti delle frodi, dei molteplici livelli di attività antifrode e della natura occulta delle frodi, è difficile isolare l'impatto diretto delle strategie. Per questo motivo, la valutazione della Corte si è concentrata sulla definizione e sull'attuazione delle strategie.
- 08** L'estensione dell'audit ha riguardato la [strategia del 2019](#) della Commissione e i piani d'azione del [2023](#) e del [2019](#), nonché le strategie antifrode e i piani d'azione correlati che sono stati adottati da un campione di servizi della Commissione³ sulla base della rilevanza dei fondi che gestiscono, assicurando la copertura di tutte e tre le modalità di gestione. Salvo indicazione contraria, la data limite per il lavoro di audit della Corte era il 31 luglio 2025.
- 09** Inoltre, la Corte ha verificato il seguito dato alle raccomandazioni contenute nella sua relazione speciale 01/2019 sulle frodi nella spesa dell'UE, che erano pertinenti ai fini della presente relazione. Le risultanze dell'analisi della Corte sono esposte nell'[allegato II](#).
- 10** La [metodologia di audit](#) della Corte rispetta i principi internazionali di audit dell'[Organizzazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo \(INTOSAI\)](#). Per valutare le strategie antifrode della Commissione, la Corte ha utilizzato i principi per la gestione del rischio di frode stabiliti dal CIPFA e dal COSO. Entrambi i quadri sono riconosciuti a livello internazionale per valutare l'impostazione e l'efficacia delle strategie antifrode all'interno di organizzazioni.
- 11** La Corte ha analizzato il quadro di riferimento per definire e attuare tali strategie antifrode, comprese le metodologie fornite dall'OLAF per la creazione delle strategie dei singoli servizi, le modalità operative in vigore e altre relazioni e documenti giustificativi pertinenti. Inoltre, gli auditor della Corte hanno intervistato il personale dei servizi selezionati e dell'OLAF.

³ DG RTD, DG MOVE, DG ENER, DG INTPA, DG HOME, DG REGIO/DG EMPL, DG AGRI, CINEA, REA.

Allegato II – Seguito dato alle raccomandazioni formulate nella relazione speciale del 2019 sulle frodi nella spesa dell’UE e pertinenti ai fini della presente relazione

Raccomandazione n.	Grado di accettazione	Analisi della Corte dei conti europea sui progressi compiuti nell’attuazione della raccomandazione	
		Grado di attuazione	Osservazioni
1 a)	Accettata parzialmente	Attuata per alcuni aspetti	La segnalazione delle irregolarità e delle presunte frodi è migliorata nel corso degli anni, ma permangono debolezze.
1 b)	Accettata parzialmente	Attuata per alcuni aspetti	Le lacune nella capacità analitica impediscono alla Commissione di fornire analisi dei rischi più complesse, compresi indicatori per settore di spesa, paese e ambito di attività.
2.1		Pienamente attuata	
2.2	Accettata parzialmente	Attuata per alcuni aspetti	La strategia antifrode è preceduta da un’analisi dei rischi, ma potrebbe essere più completa, utilizzando un’ampia gamma di dati. La Commissione non utilizza appieno indicatori misurabili. La rendicontazione della Commissione è incentrata sulle realizzazioni anziché sui risultati.
3.1	Accettata parzialmente	Per la maggior parte degli aspetti	Persistono alcune criticità nella valutazione del rischio della Commissione.
3.2	Accettata		La Corte ha svolto uno specifico controllo di gestione (relazione speciale 11/2022) sullo strumento dell’esclusione.
3.3	Accettata		Non rientra nell’estensione del presente audit
4	Accettata parzialmente		La Corte ha svolto uno specifico controllo di gestione (relazione speciale 26/2025) sugli organismi dell’UE che lottano contro le frodi.

Allegato III – Approccio adottato per valutare la chiarezza, la misurabilità e la pertinenza delle azioni

Gli auditor della Corte hanno utilizzato la lista di controllo riportata di seguito: a ciascuna domanda si è risposto su una scala tripartita (“sì”, “in parte” e “no”) per ottenere sottopunteggi. Ai “sì” è assegnata l’intera ponderazione, agli “in parte” la metà e ai “no” nulla. Il punteggio per ciascun indicatore è la media dei relativi sottopunteggi.

Indicatori	Ponderazione
Ben definita e precisa	
L’azione affronta esplicitamente i rischi/il settore/il processo prioritari?	33 %
È chiaro chi è responsabile dell’azione?	33 %
L’azione può essere intesa in modo inequivocabile?	33 %
Effetti quantificabili (ossia i progressi sono tracciabili)	
L’azione è tracciabile utilizzando dati specifici?	33 %
Esistono valori definiti per confronto?	33 %
Esiste una chiara unità di misura (percentuale, numero, giorni, importo)?	33 %
Realistica in considerazione delle risorse e dei vincoli	
L’organizzazione dispone delle risorse necessarie (persone, dotazione finanziaria, strumenti) per realizzare l’azione?	33 %
In passato sono stati conseguiti obiettivi analoghi?	33 %
Sono presi in considerazione gli ostacoli che potrebbero impedire la realizzazione dell’azione (limitazioni di sistema, vincoli giuridici, resistenza al cambiamento)?	33 %
In linea con gli obiettivi più ampi	
L’azione è in linea con gli obiettivi?	33 %
È il momento opportuno per condurre l’azione?	33 %
L’azione produce un valore apprezzabile?	33 %
Temporalmente definita	
Esiste un termine chiaro per la realizzazione dell’azione?	50 %
Sono previste tappe intermedie?	50 %

Acronimi

Acronimo	Definizione/Spiegazione
AFCOS	Servizio di coordinamento antifrode
CAFS	Strategia antifrode della Commissione
CINEA	Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente
CIPFA	Chartered Institute of Public Finance and Accountancy
CMB	Corporate Management Board
COCOLAF	Comitato consultivo per il coordinamento della lotta contro le frodi
COSO	Comitato delle organizzazioni sponsorizzatrici della commissione Treadway
DG AGRI	Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
DG EMPL	Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione
DG ENER	Direzione generale dell'Energia
DG HOME	Direzione generale della Migrazione e degli affari interni
DG INTPA	Direzione generale per i Partenariati internazionali
DG MOVE	Direzione generale della Mobilità e dei trasporti
DG REGIO	Direzione generale della Politica regionale e urbana
DG RTD	Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione
IA	intelligenza artificiale
IMS	Sistema di gestione delle irregolarità
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode
PIF	Tutela degli interessi finanziari dell'UE
RAA	Relazione annuale di attività
REA	Agenzia esecutiva europea per la ricerca

Glossario

Lemma	Definizione/Spiegazione
Agenzia esecutiva	Organismo istituito e gestito dalla Commissione, per un periodo limitato, al fine di svolgere determinati compiti relativi a programmi o progetti dell'UE per conto della Commissione stessa e sotto la responsabilità di quest'ultima.
Arachne	Strumento informatico integrato di estrazione di dati e valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione che valuta i rischi associati ai soggetti che partecipano alle procedure di aggiudicazione degli appalti e attuano i contratti finanziati dall'UE.
Autorità di gestione	Autorità (pubblica o privata) nazionale, regionale o locale designata da uno Stato membro per gestire un programma finanziato dall'UE.
Ciclo antifrode	Tutte le fasi di prevenzione, individuazione e indagine delle frodi fino all'applicazione delle sanzioni connesse.
Frode	Uso deliberato e illegittimo dell'inganno per ottenere un vantaggio rilevante privando un'altra parte di beni o denaro.
Gestione concorrente	Modalità di esecuzione della spesa a valere sul bilancio dell'UE in cui la Commissione, a differenza di quanto avviene nella gestione diretta, delega l'esecuzione agli Stati membri, pur mantenendo la responsabilità finale.
Gestione del rischio	identificazione sistematica dei rischi e adozione di misure per attenuarli o eliminarli, oppure per ridurne l'impatto.
Gestione diretta	Gestione di un fondo o di un programma dell'UE a cura esclusiva della Commissione, contrariamente a quanto avviene nella gestione concorrente o nella gestione indiretta.
Gestione indiretta	Metodo di esecuzione del bilancio dell'UE per il quale la Commissione affida compiti attuativi ad altri soggetti (quali paesi non-UE e organizzazioni internazionali).
Gruppo "ricerca"	Direzioni generali, agenzie esecutive e imprese comuni operanti nel settore della ricerca.
Monitoraggio	Osservazione e verifica sistematiche, effettuate in parte attraverso indicatori, dei progressi compiuti verso il raggiungimento di un obiettivo.
Rischio	Possibilità che si verifichi un evento avverso.
Servizio	Nel contesto della presente relazione, una direzione generale o un'agenzia esecutiva della Commissione.
Valutazione del rischio	Individuazione sistematica e analisi dei rischi collegati a un'operazione o a un processo, eseguita per fungere da punto di partenza per la gestione degli stessi.
Vulnerabilità	Debolezza che espone un processo o un'organizzazione a un rischio.

Risposte della Commissione

<https://www.eca.europa.eu/it/publications/SR-2026-18>

Cronologia

<https://www.eca.europa.eu/it/publications/SR-2026-18>

Team di audit

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell'UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti incarichi di audit in modo da massimizzarne l'impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell'interesse pubblico e politico.

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit V ("Finanziamento ed amministrazione dell'Unione"), presieduta da Jan Gregor, Membro della Corte. L'audit è stato diretto da Ildikó Gáll-Pelcz, Membro della Corte, coadiuvata da Kinga Bara, capo di Gabinetto, e Raymond Larkin, attaché di Gabinetto; Bogna Kuczyńska, principal manager; Tomasz Kokot, capoincarico; Agathokleia Varytimou, Jan Guman e Sara Danif, auditor.



Ildikó Gáll-Pelcz



Raymond Larkin



Claudia Kinga Bara



Bogna Kuczynska



Tomasz Kokot



Agathokleia Varytimou



Jan Guman



Sara Danif

Da sinistra a destra, riga in alto: Ildikó Gáll-Pelcz, Raymond Larkin, Kinga Bara.

Da sinistra a destra, riga in basso: Bogna Kuczynska, Tomasz Kokot, Agathokleia Varytimou, Jan Guman, Sara Fernandes Danif.

DIRITTI D'AUTORE

© Unione europea, 2026

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). Ciò significa che, in linea generale, ne è consentito il riutilizzo, a condizione che sia citata la fonte in maniera appropriata e che siano indicate le eventuali modifiche. In caso di riutilizzo del materiale della Corte, il significato o il messaggio originari non devono essere distorti. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

Se un contenuto specifico permette di identificare privati cittadini (ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte) o se include lavori di terzi, è necessario chiedere un'ulteriore autorizzazione.

Ove concessa, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale già menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Foto di copertina: © Pongsak – stock.adobe.com.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte.

I siti Internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.

HTML	ISBN 978-92-849-7707-9	ISSN 1977-5709	doi:10.2865/0862506	QJ-01-26-027-IT-Q
PDF	ISBN 978-92-849-7708-6	ISSN 1977-5709	doi:10.2865/3558026	QJ-01-26-027-IT-N

COME CITARE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE:

Corte dei conti europea, [relazione speciale 18/2026](#) “La strategia antifrode della Commissione – Esaustiva, ma manca di ambizione”, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2026.

I rischi di frode a danno del bilancio dell'UE continuano a evolvere e richiedono un quadro antifrode solido e coordinato per l'intera Commissione. La presente relazione ha valutato se la strategia antifrode di detta istituzione sia concepita in modo adeguato per gestire i rischi di frode e favorire un'attuazione uniforme. Sebbene la strategia segua sostanzialmente i principi riconosciuti di gestione del rischio di frode e copra l'intero ciclo antifrode, la Corte ha riscontrato debolezze nella valutazione del rischio, nella pianificazione delle azioni, nel monitoraggio e nella rendicontazione. In particolare, per le valutazioni del rischio non si ricorre sistematicamente a tutte le fonti di informazione pertinenti né si tiene sufficientemente conto dei rischi emergenti, le azioni spesso non sono abbastanza ambiziose o mancano di effetti misurabili e di scadenze chiare, e il monitoraggio si concentra più sull'attuazione che sui risultati o sull'impatto. La Corte formula pertanto raccomandazioni per rafforzare la supervisione, le valutazioni del rischio, i piani d'azione e la rendicontazione.

Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE.



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/contact
Sito Internet: eca.europa.eu
Social media: @EUauditors